

Rapporto

numero

6313 R

data

9 giugno 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della
legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale
civile svizzero**

INDICE

1.	LE MODIFICHE A LIVELLO FEDERALE	3
1.1.	I passi intrapresi	3
1.2.	Il diritto di ottenere giustizia	3
1.3.	Frammentazione del diritto processuale civile svizzero.....	3
1.4.	Le ragioni dell'unificazione del diritto processuale civile svizzero.....	3
1.5.	Vantaggi, svantaggi e conseguenze	4
2.	LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA PROCEDURA	4
2.1.	Caratteristiche	5
2.2.	Le Autorità di conciliazione e il loro ruolo.....	5
2.3.	La mediazione	6
3.	IL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SVIZZERO (CPC-CH): I PRINCIPI	6
4.	IL CPC-CH IN DETTAGLIO	8
4.1.	Le disposizioni della parte generale.....	8
4.2.	Le disposizioni speciali	8
4.3.	L'arbitrato (art. 353-399 CPC-CH)	9
4.4.	Le disposizioni finali (art. 400-408 CPC-CH).....	9
5.	LE MODIFICHE A LIVELLO CANTONALE	9
5.1.	In sintesi e in rapporto con quanto conosciuto in Ticino.....	9
5.2.	I passi preparatori a livello cantonale.....	9
6.	LA CONCILIAZIONE.....	10
6.1.	I motivi a sostegno della conciliazione	10
6.2.	La conciliazione nella nuova procedura civile federale.....	11
6.3.	La conciliazione e il nostro Cantone	12
6.4.	Le proposte di adeguamento dell'organizzazione giudiziaria cantonale	12
6.5.	Conciliazione separata o conciliazione aggregata	12
7.	LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE.....	13
7.1.	L'audizione del Consiglio di Stato	13

7.2.	L'audizione di Giorgio Battagioni responsabile del settore istituzioni.....	14
7.3.	L'audizione dell'ex giudice Bruno Cocchi e del pretore Francesco Trezzini	15
7.4.	L'audizione di alcuni segretari assessori.....	16
7.5.	L'audizione della presidente del Tribunale di appello.....	17
7.6.	L'audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei giudici di pace.....	19
8.	LA CONCILIAZIONE IN TICINO	20
8.1.	Premesse	20
8.2.	Possibili scenari inerenti all'integrazione della conciliazione in Ticino	20
8.3.	Costi complessivi dei precitati scenari	21
8.4.	La soluzione scelta dal Consiglio di Stato	22
9.	LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE.....	23
9.1.	Il Giudice di pace	24
9.2.	Tribunale di appello	27
10.	COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE LEGISLATIVE.....	29
10.1.	Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero	29
10.2.	Legge sull'organizzazione giudiziaria.....	31
10.3.	Legge organica comunale e Legge organica patriziale	32
10.4.	Legge sugli onorari dei magistrati	33
10.5.	Legge sulla tariffa giudiziaria	33
10.6.	Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, Legge sull'avvocatura, Legge sul notariato.....	34
10.7.	Legge sul notariato.....	34
10.8.	Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto	35
10.9.	Diritto transitorio	35
10.10.	Abrogazione di atti legislativi.....	36
10.11.	Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore della procedura civile federale.....	36
11.	PERSONALE	36
12.	LOGISTICA E INFORMATICA.....	36
13.	LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE	37
14.	DI QUALI STRUMENTI D'ANALISI UN PARLAMENTO NECESSITA?	37
15.	CONCLUSIONI	39

Il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento la proposta di adeguamento della legislazione cantonale riguardo all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero (detto in seguito CPC-CH).

Ricordiamo che l'entrata in vigore della riforma è stata fissata per il 1° gennaio 2011. Questi adeguamenti comportano la modifica della legislazione cantonale e dell'organizzazione giudiziaria.

1. LE MODIFICHE A LIVELLO FEDERALE

1.1. I passi intrapresi

Il 12 marzo 2000 il Popolo e i Cantoni hanno a stragrande maggioranza assegnato alla Confederazione il corrispondente mandato costituzionale: l'articolo 122 della Costituzione federale dichiara la Confederazione competente per la legislazione nel campo della procedura civile.

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha presentato il messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (in seguito denominato CPC-CH).

Dobbiamo infatti ricordare che il diritto civile materiale è unificato, da oltre un secolo, nel codice civile svizzero e nel codice delle obbligazioni.

Il diritto processuale civile è invece frammentato e ogni Cantone ha un proprio codice di procedura civile.

Il nuovo CPC-CH sostituirà gli attuali 26 codici cantonali, disciplinando la procedura applicabile dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali e l'arbitrato interno.

Per contro, rimane di competenza dei Cantoni (art. 3 CPC-CH e art. 122 cpv. 2 Cost.):

- l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione.

1.2. Il diritto di ottenere giustizia

Il diritto di ottenere giustizia è l'obiettivo di ogni diritto processuale. La qualità di uno Stato di diritto si misura soprattutto dalla qualità del suo ordinamento giudiziario. Il diritto processuale è diritto strumentale, ossia è deputato a dare attuazione e concreta applicazione al diritto materiale. (cfr. messaggio del Consiglio federale)

1.3. Frammentazione del diritto processuale civile svizzero

La frammentazione del diritto processuale civile svizzero – situazione unica in Europa – comporta numerosi inconvenienti, fra i quali rende più onerosa e difficile l'attuazione del diritto materiale e costringe i Cantoni ad adeguare le loro procedure quando il legislatore federale emana norme di diritto processuale civile. Senza neppure dimenticare il fatto che in altri campi del diritto materiale (ad esempio diritto della concorrenza, diritto dei beni immateriali e diritto privato economico) vi sono numerose norme procedurali federali che i Cantoni devono concretizzare adeguando costantemente i loro ordinamenti.

Come detto ogni Cantone ha una propria procedura civile, ciò significa 10'000 disposizioni in 26 ordinamenti processuali cantonali distinti, ognuno dei quali con un campo d'applicazione limitato al territorio del rispettivo Cantone. Queste differenti discipline separano realtà economiche, linguistiche e culturali correlate, ostacolando un'efficiente applicazione del diritto.

1.4. Le ragioni dell'unificazione del diritto processuale civile svizzero

A mente del Consiglio federale un diritto processuale unificato contribuirà a migliorare l'efficienza della procedura. La durata e i costi dei procedimenti si ritengono infatti insoddisfacenti e sproporzionati rispetto ai risultati (esito dell'esecuzione). L'organizzazione giudiziaria e le risorse a disposizione degli organi giudiziari incidono pure

in modo determinante. L'attuazione del diritto è spesso pregiudicata dall'insolvenza della parte soccombente. Un ordinamento processuale unificato può risolvere questi problemi e contribuisce a garantire norme trasparenti e prevedibili, consentendo di sviluppare una giurisprudenza più uniforme, agevolando lo sviluppo e lo studio scientifico (dottrina e insegnamento) del diritto processuale civile.

L'amministrazione della giustizia civile da parte del Tribunale federale è invece disciplinata dalla legge sul Tribunale federale, completata dalla legge di procedura civile federale.

1.5. Vantaggi, svantaggi e conseguenze

La frammentazione normativa non svantaggia soltanto chi chiede giustizia, ma anche gli avvocati. Impedisce infatti una effettiva *libera circolazione* a livello sia nazionale sia internazionale. Indirettamente ne risulta un pregiudizio anche per chi chiede giustizia, poiché limita notevolmente la *libera scelta* del patrocinatore. In un altro Cantone, è molto probabile che la parte interessata non si farà assistere dal suo avvocato di fiducia ma, per evitare di "giocare in trasferta", farà capo a un patrocinatore del luogo.

La Confederazione ha, nel corso degli anni, sempre più legiferato nel campo del diritto processuale civile per quanto indispensabile all'attuazione del diritto civile materiale, così che al diritto cantonale si sovrappone una stratificazione di diritto federale. Altrimenti detto, sono stati unificati taluni punti del diritto (orizzontalmente), ma è aumentata nel contempo la frammentazione verticale. Ne consegue che occorre sempre verificare se una norma è pertinente al diritto cantonale o a quello federale, se non altro per stabilire con quale tipo di ricorso adire il Tribunale federale. Questo dualismo tra diritto federale e diritto cantonale viene ulteriormente accentuato dal diritto internazionale, che tende viepiù a sovrapporsi al diritto nazionale creando un terzo livello giuridico.

L'intensa attività del legislatore federale e il rapido sviluppo del diritto internazionale impongono costanti e sempre più rapidi adeguamenti delle procedure cantonali. Si tratta di un impegno oneroso.

Capita poi che i Cantoni attuino in modo differenziato le disposizioni del diritto federale o internazionale, così che la frammentazione verticale accresce ulteriormente quella orizzontale.

Se si considera che il diritto processuale concerne praticamente tutti gli ambiti della vita, si deve giocoforza ritenere che l'esigenza di trasparenza, funzionalità e prevedibilità è estremamente elevata. Chi abita in Ticino deve pur sempre tener presente di poter un giorno essere citato dinanzi ad un tribunale della Svizzera tedesca e di esservi giudicato secondo le norme processuali ivi vigenti - e viceversa. Alle difficoltà linguistiche si aggiungono quelle procedurali, ostacoli non trascurabili a un'efficiente applicazione del diritto.

Le molteplici esigenze hanno di conseguenza creato un ampio e generale consenso attorno alla necessità di unificare il diritto processuale civile.

2. LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA PROCEDURA

Per affrontare questi aspetti si fa riferimento a due interventi recentemente apparsi, il primo del Giudice federale on. Luca Marazzi, *Erranze alla scoperta del nuovo Codice di procedura civile svizzero*, e il secondo della Presidente del tribunale d'Appello on.

Emanuela Epiney-Colombo, *La conciliazione nel nuovo CPC*, dai quali riprendiamo alcune considerazioni.

2.1. Caratteristiche

Il Codice di diritto processuale civile svizzero è improntato al principio "dapprima si concilia, poi si giudica". Gli scopi e i vantaggi sono quelli di: limitare le procedure contenziose e le spese delle parti; ricercare e trovare una soluzione meno drammatica per le parti di una sentenza (evita spese e risentimenti), quando il mantenimento di buone relazioni tra di loro è più importante di un risultato conforme al diritto; adottare soluzioni più flessibili di quello che permetterebbe una sentenza, dato che il giudice conciliatore può proporre soluzioni costruttive nell'interesse delle parti; una conciliazione coronata da successo è sovente meglio accolta dalle parti che non una decisione imposta loro; le controversie liquidate con una transazione permettono di sgravare i tribunali.

2.2. Le Autorità di conciliazione e il loro ruolo

Il nuovo codice di procedura civile impone l'obbligo di tentare una conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione prima di poter avviare la causa giudiziaria, ma nulla impedisce al giudice del merito di tentare una conciliazione in corso di causa; il giudice può inoltre raccomandare alle parti di entrare in mediazione, sia nella procedura di conciliazione sia in quella di merito.

Il compito dell'autorità di conciliazione consiste nel tentare di conciliare le parti nel corso di un'udienza senza formalità, spiegando loro la situazione giuridica. Il tentativo di conciliazione può anche comprendere questioni litigiose estranee alla controversia, qualora ciò serva alla composizione della vertenza e alla ricerca di una soluzione durevole. Le autorità paritetiche di conciliazione in materia di locazione e di parità dei sessi forniscono anche consulenza giuridica.

Il legislatore federale ha lasciato ai Cantoni la competenza di organizzare i tribunali e le autorità di conciliazione, con alcune indicazioni vincolanti ovvero essere indipendente dall'amministrazione, sia fisicamente sia materialmente; l'autorità di conciliazione non deve necessariamente essere un'autorità giudiziaria. Nelle controversie in materia di locazione e di parità dei sessi rimangono le autorità paritetiche di conciliazione. In materia di parità dei sessi devono essere rappresentati in modo paritario i due sessi e i partner sociali.

La partecipazione alla procedura di conciliazione non è di per sé solo un motivo di ricusa del giudice a condizione che il magistrato nella ricerca di una transazione sia attento a preservare la propria imparzialità e presenti un'opinione provvisoria, fondata sulla situazione al momento della conciliazione. Nel suo ruolo di conciliatore, il giudice deve evitare di esprimere giudizi negativi sulle parti che possano mettere in dubbio la sua imparzialità.

Lo scopo che devono perseguire queste autorità di conciliazione non è quello di conciliare ad ogni costo, bensì spiegare alle parti la situazione giuridica e spingerle ad agire conformemente, ponendo cura nel gestire in maniera informale l'udienza, addirittura includendo nella discussione anche questioni litigiose estranee alla causa.

La procedura di conciliazione può chiudersi in diversi modi: con il raggiungimento di una conciliazione, con il rilascio dell'autorizzazione ad agire, con una proposta di giudizio o con una decisione. Il tentativo di conciliazione ha esito positivo quanto il convenuto riconosce

le pretese dell'attore (acquiescenza) o quando l'attore rinuncia senza condizioni a proporre la causa giudiziaria (desistenza) o quando le parti concludono una transazione e si fanno reciproche concessioni. La transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato. Esse hanno autorità di cosa giudicata e sono esecutive. Nel caso in cui non si raggiunga un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia all'attore l'autorizzazione ad agire che gli permette di avviare la causa giudiziaria.

2.3. La mediazione

Per mediazione si definisce una procedura extragiudiziale, volontaria, che si caratterizza per l'intervento di una persona terza neutrale e indipendente, che non ha alcun potere decisionale e aiuta le parti a ristabilire la comunicazione e a costruire un rapporto di fiducia, così che esse possano trovare la loro soluzione senza doversi rivolgere a un tribunale. Si tratta di rafforzare la soluzione consensuale delle controversie. Il CPC-CH riserva la possibilità alle parti di farvi capo in qualsiasi stadio della procedura giudiziale – ed al giudice, di raccomandarla – anche dopo l'avvio della formale procedura decisionale. La mediazione può sostituire la procedura di conciliazione se le parti ne fanno congiuntamente richiesta in sede di istanza o di udienza di conciliazione. All'atto pratico, la procedura di conciliazione deve venire avviata, per essere immediatamente sospesa a favore di una mediazione. Ne discende che il fallimento della mediazione deve essere comunicato all'autorità di conciliazione. La mediazione ha natura confidenziale e rimane estranea alla procedura giudiziale, da cui è indipendente. Per tenere conto di questo aspetto, le dichiarazioni delle parti rese nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nella procedura giudiziaria. Il mediatore, dal canto suo, può rifiutarsi di cooperare qualora fosse chiamato a deporre sui fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività. Il giudice approva l'accordo raggiunto in sede di mediazione su domanda congiunta delle parti e in tal caso l'accordo approvato equivale a una decisione passata in giudicato.

3. IL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SVIZZERO (CPC-CH): I PRINCIPI

Il CPC-CH poggia sui seguenti principi:

- si rifà al diritto cantonale (anche dal punto di vista della sistematica);
- prevede soluzioni di compromesso risultanti da una ponderazione dei molteplici interessi divergenti presenti in ogni processo (mentre la parte attrice desidera che la tutela giurisdizionale dei suoi diritti sia rapida e durevole e comporti spese contenute, il convenuto si attende di poter beneficiare di un'ampia gamma di mezzi di difesa; mentre la parte soccombente esige mezzi d'impugnazione efficaci, quella vincente sollecita l'esecuzione immediata del giudizio);
- soluzioni pragmatiche che tengano conto del fatto che ai tribunali compete accertare la verità materiale e garantire nel contempo l'efficienza dei procedimenti;
- cerca di dirimere il precitato conflitto di interessi con soluzioni pragmatiche (p. es. con una normativa equilibrata in materia di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, una procedura particolarmente rapida per i casi manifesti, la possibilità di autorizzare l'esecuzione anticipata di decisioni impugnate);
- la ripartizione delle spese e l'assistenza giudiziaria gratuita sono invece disciplinate;
- il diritto unificato mira alla neutralità dei costi anche se le ripercussioni finanziarie effettive del CPC-CH sui Cantoni non hanno potuto essere valutate con precisione nel messaggio del Consiglio federale; i Cantoni non sono in particolare tenuti a istituire nuove autorità giudiziarie; sono tuttavia liberi di creare giurisdizioni specializzate, quali

tribunali commerciali o tribunali incaricati di giudicare le cause in materia di locazione e di diritto del lavoro;

- sarà attribuita particolare importanza alla composizione extragiudiziale delle controversie; prima che le parti possano adire il giudice competente, deve aver avuto luogo un tentativo di conciliazione o una mediazione; questa fase preliminare, in linea di massima obbligatoria, contribuirà da un lato a sgravare i tribunali e, dall'altro, agevolerà alle parti l'accesso alla giustizia (abbassamento della soglia);
- i Cantoni che lo desiderano potranno continuare ad attribuire la funzione di autorità di conciliazione al giudice di pace, più vicino al cittadino;
- alle autorità di conciliazione sono inoltre conferite maggiori competenze (segnatamente una competenza decisionale nelle cause "bagatelle");
- diverse procedure previste nel disegno garantiscono un diritto processuale flessibile e adeguato alle esigenze della prassi;
- la procedura ordinaria riprende lo schema classico del processo civile: è informata dal principio dispositivo; il giudice si limita di norma alla conduzione formale del processo;
- è istituita una procedura semplificata per le controversie di minore importanza e per le cause del diritto privato sociale caratterizzata da una semplificazione delle formalità, dalla prevalenza dell'oralità e da un ruolo più attivo del giudice.

L'organizzazione giudiziaria - e il disciplinamento della competenza per materia ad essa connesso - rimane di spettanza dei Cantoni; il codice si limiterà pertanto a disciplinare la procedura. Anche le tariffe (spese processuali, spese di patrocinio) restano di competenza cantonale.

Il nuovo codice di diritto processuale civile federale non disdegna **le innovazioni**, e meglio:

- l'introduzione dell'istituto della mediazione, seguendo una tendenza fortemente radicata nel diritto anglosassone e in quello continentale;
- il nuovo istituto del documento pubblico esecutivo agevolerà il riconoscimento e l'esecuzione di titoli svizzeri all'estero, mentre in Svizzera dovrebbe contribuire a sgravare ulteriormente i tribunali.

Non sono invece stati recepiti istituti incompatibili con il nostro sistema giuridico; citiamo a titolo esemplificativo l'azione di gruppo o di categoria (class action) del diritto angloamericano; altri istituti recepiti nel disegno, ossia il litisconsorzio e l'azione collettiva, consentono del resto di tutelare interessi collettivi.

Per quanto concerne infine la disciplina dell'arbitrato interno, il CPC-CH mira anzitutto a rafforzare la piazza svizzera quale sede di arbitrati.

Tenuto conto del fatto che il diritto processuale civile sta evolvendo considerevolmente, grazie al forte impulso innovatore della dottrina e della giurisprudenza il CPC-CH prevede che i Cantoni possano realizzare progetti pilota, segnatamente al fine di sperimentare ulteriori forme di procedura. La prassi cantonale continuerà quindi a fornire un contributo essenziale all'evoluzione del diritto processuale.

4. IL CPC-CH IN DETTAGLIO

4.1. Le disposizioni della parte generale

In primo luogo è disciplinata la competenza per materia. I casi nei quali i cantoni devono designare un'istanza cantonale unica sono: le controversie concernenti la proprietà intellettuale, la legislazione sui cartelli, l'uso di una ditta commerciale, e la concorrenza sleale. Nell'attuale codice di procedura civile sono già di competenza, in prima e unica istanza, del Tribunale di appello.

Si richiede l'istituzione di un'istanza giudiziaria cantonale unica per decidere le controversie in materia di legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale e di legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (art. 5 cpv. 1 lett. h CPC-CH), le controversie derivanti da assicurazioni complementari nell'ambito della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.

Anche il nuovo CPC-CH consente di proporre direttamente davanti al Tribunale di appello le cause di natura patrimoniale con un valore litigioso elevato. L'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente davanti al Tribunale di appello le cause con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi (art. 8 CPC-CH).

Nelle disposizioni generali figurano anche le norme sulla competenza per territorio, riprese dalla legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile, la quale sarà pertanto abrogata.

4.2. Le disposizioni speciali

Nella seconda parte del CPC-CH sono regolate le diverse procedure:

- è istituita la procedura di conciliazione obbligatoria in molte materie (art. 197-212 CPC-CH) e vi è la possibilità di fare capo alla mediazione (art. 213-218 CPC-CH);
- viene definita la procedura ordinaria (art. 219-242 CPC-CH);
- viene definita la procedura semplificata (art. 243-247 CPC-CH), che si applica in particolare nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30'000 franchi e nelle cause in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali. Tale procedura è applicabile anche davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nelle controversie derivanti da assicurazioni complementari nell'ambito della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC-CH);
- viene definita la procedura sommaria (art. 248-270 CPC-CH), che si applica soprattutto nei casi ora elencati negli articoli 2 e 4 della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC);
- il codice stabilisce anche le procedure applicabili nel diritto matrimoniale (art. 271-294 CPC-CH), quelle che coinvolgono gli interessi dei figli (art. 295-304 CPC-CH) e quelle nell'ambito dell'unione domestica registrata (art. 305-307 CPC-CH);
- i rimedi giuridici sono disciplinati negli articoli 308-334 CPC-CH: l'appello è proponibile contro le sentenze di natura patrimoniale con un valore litigioso di almeno 10'000 franchi (ora 8'000 franchi); saranno inoltre impugnabili mediante appello le decisioni in materia di provvedimenti cautelari;
- è inoltre previsto il rimedio giuridico del reclamo, che sostituisce il ricorso per cassazione della procedura civile ticinese;
- la procedura civile federale prevede l'istituto della revisione;
- vi è infine la possibilità di domandare l'interpretazione e la rettifica di un dispositivo poco chiaro, ambiguo, incompleto o in contraddizione con i considerandi;

- infine, la procedura civile federale contempla le norme sull'esecuzione delle decisioni (art. 335-352 CPC-CH).

4.3. L'arbitrato (art. 353-399 CPC-CH)

Le disposizioni si ispirano al concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato, che decade con la nuova procedura civile federale.

4.4. Le disposizioni finali (art. 400-408 CPC-CH)

Viene regolato in particolare il diritto transitorio: di principio, si applica il diritto previgente fino alla sentenza (art. 404 cpv. 1 CPC-CH), e i rimedi giuridici sono definiti sulla base del diritto in vigore al momento dell'emanazione della sentenza (art. 405 cpv. 1 CPC-CH).

5. LE MODIFICHE A LIVELLO CANTONALE

Il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento la proposta di adeguamento della legislazione cantonale in merito all'introduzione del CPC-CH. Ricordiamo che nel nostro Cantone le autorità giudiziarie in materia civile sono le giudicature di pace, le preture e il Tribunale di appello. Con la riforma le summenzionate autorità giudiziarie competenti rimangono con competenze fondamentalmente invariate. Nel messaggio dell'Esecutivo si ricorda che ai Cantoni è conferita facoltà di istituire un tribunale commerciale (proprietà intellettuale, legislazione sui cartelli o concorrenza sleale) ma, nel nostro Cantone, non vi è un numero di casi sufficiente a giustificare una simile istituzione.

Le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie (Legge federale 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie) e le controversie degli assicuratori tra loro o con terzi, saranno trattate, secondo la procedura semplificata, senza riguardo al valore litigioso (art. 243 cpv. 2 lettera f CPC-CH), e non sarà più applicabile la legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

5.1. In sintesi e in rapporto con quanto conosciuto in Ticino

La procedura ordinaria riprende lo schema classico del processo civile (principio dispositivo) così come avviene nella procedura civile ticinese, mentre la procedura semplificata, per le cause del diritto privato sociale (lavoro e locazione) e per le controversie di minore importanza, privilegia la semplificazione delle formalità, la prevalenza dell'oralità e un ruolo più attivo del giudice.

Una novità della nuova procedura è l'introduzione della possibilità di trasmettere al giudice gli atti di causa in forma elettronica (art. 130 CPC-CH) e di domandare al giudice la notificazione per via elettronica di citazioni, ordinanze o comunicazioni (art. 139 CPC-CH). Anche una serie di comunicazioni tra i privati e gli uffici di esecuzione e dei fallimenti potranno avvenire per via elettronica sulla base dell'articolo 33a della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

5.2. I passi preparatori a livello cantonale

Il Dipartimento delle istituzioni ha coinvolto i rappresentanti delle autorità giudiziarie civili e dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino in un apposito gruppo di lavoro nel quale sono

state esaminate le implicazioni del nuovo diritto sull'organizzazione delle autorità cantonali con competenze in materia di diritto civile.

Il Gruppo di lavoro ha sottoposto alcune questioni di principio al Consiglio di Stato. L'esecutivo cantonale ha preavvisato in particolare favorevolmente la proposta di attribuire al giudice di pace la competenza di esperire i tentativi di conciliazione fino a un valore litigioso di 5'000 franchi, e in riferimento all'autorità di conciliazione di essere favorevole a quella dell'istituzione della figura del pretore aggiunto, mediante la riduzione del numero di segretari giudiziari, e di lasciare pertanto la competenza di effettuare il tentativo di conciliazione alle preture. Il Governo ha espresso parere negativo in merito all'alternativa di istituire quattro autorità di conciliazione specifiche a Mendrisio, Lugano, Locarno e a Bellinzona, formalmente separate da qualsiasi altra autorità. Infine il Consiglio di Stato ha dichiarato di condividere la proposta di potenziare il Tribunale di appello con un ulteriore giudice.

Interpellati i pretori e i segretari assessori, questi ultimi hanno invitato il Dipartimento a tenere in considerazione l'importanza della figura del segretario assessore e a cercare di rafforzarne il ruolo, nel frattempo ridimensionato a seguito di una sentenza del Tribunale federale (cfr. DTF 134 I 184)

A mente del Consiglio di Stato il disegno di legge proposto nel messaggio si ispira in larga misura al rapporto del gruppo di lavoro. L'unica differenza di rilievo riguarda la competenza a trattare le procedure di conciliazione con un valore litigioso superiore a 5'000 franchi. Il Consiglio di Stato ricorda che, dopo aver sentito i pretori e dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti, ha considerato opportuno affidare il compito di svolgere i tentativi di conciliazione al segretario assessore, anziché al pretore aggiunto, come invece proposto nel rapporto del gruppo di lavoro.

6. LA CONCILIAZIONE

6.1. I motivi a sostegno della conciliazione

Il messaggio del Consiglio federale fa riferimento ad una maggiore responsabilizzazione delle parti, e meglio:

“La fase di conciliazione formalizzata che le parti devono affrontare prima di poter rivolgersi al giudice e l'attenzione attirata sulle possibilità extragiudiziali di risoluzione del conflitto costituiscono per le parti un servizio aggiuntivo, che non provoca spese supplementari per lo Stato. Le parti vengono al tempo stesso responsabilizzate dal fatto di dovere cercare una soluzione senza l'aiuto dell'apparato statale. È quindi importante stabilire se il tentativo preliminare di conciliazione debba essere obbligatorio o facoltativo.

L'interesse dei tribunali fa tendere la scelta verso l'obbligo, quello delle parti verso la libera scelta. Attualmente, le soluzioni scelte variano da un Cantone all'altro; il tentativo di conciliazione è a volte facoltativo, a volte obbligatorio ma temperato da eccezioni più o meno numerose. Vi è però una chiara tendenza dominante, per la quale la Commissione peritale ha optato: nelle controversie di valore litigioso modesto. questo passo preliminare extragiudiziale è obbligatorio.

L'esperienza insegna che il sistema è fruttuoso perché permette un buon numero di transazioni e ha l'effetto di sgravare i tribunali. Ne profittano anche le parti che, passando dal giudice di pace, evitano atti sconsiderati e onerosi. La situazione è diversa per il contenzioso di valore litigioso elevato. L'esperienza insegna che il preliminare obbligatorio davanti al giudice di pace è spesso infruttuoso e serve solo a ottenere l'autorizzazione ad agire. Le parti sono in generale assistite da un legale e sono in grado di fare la scelta ottimale. In questi casi è quindi possibile permettere la

rinuncia alla procedura di conciliazione (art. 196), che non è tuttavia unilaterale, ma subordinata a un accordo delle parti, per evitare che se ne faccia un uso sistematico e abusivo. Infine, è possibile la rinuncia unilaterale alla conciliazione nei casi per i quali essa sarebbe inopportuna, vale a dire quelli che necessitano di essere trattati rapidamente, che sono sottoposti alla procedura sommaria (in particolare i provvedimenti cautelari) e alcune controversie attinenti all'esecuzione. Il disegno introduce quindi - seguendo la linea direttrice degli esperti - un legame pragmatico tra le procedure extragiudiziali e la procedura giudiziaria vera e propria."

In merito all'integrazione della mediazione e dell'arbitrato:

"Giudici di pace e uffici di conciliazione statali non sono gli unici strumenti per sgravare i tribunali. La mediazione sta prendendo piede anche nel nostro Paese, in particolare nel settore familiare e commerciale. Questa evoluzione è degna di attenzione e va promossa perché può sgravare notevolmente i tribunali, specialmente nei casi complessi. Il disegno le accorda maggior spazio rispetto all'avamprogetto, senza per questo disciplinarla in modo dettagliato ed esaustivo. È fondamentale che alle parti sia offerta un'alternativa equivalente alle procedure statali di conciliazione (cfr. il commento degli art. 210 segg.).

Infine, anche un arbitrato qualitativamente valido può sgravare la giustizia statale. Il disegno cerca quindi di rendere l'arbitrato interno più attrattivo. Come modello ci si è riferiti all'arbitrato internazionale (art. 176 segg. LDIP), molto apprezzato grazie ai suoi successi. La somiglianza dell'arbitrato interno con l'arbitrato internazionale è maggiore nel disegno che non nell'avamprogetto."

6.2. La conciliazione nella nuova procedura civile federale

Il nuovo codice impone l'obbligo, con alcune eccezioni¹, di una conciliazione preventiva prima di poter avviare il processo di merito.

Compete ai Cantoni decidere la composizione dell'autorità di conciliazione (art. 197 CPC-CH) e la conciliazione non deve necessariamente essere affidato a un'autorità giudiziaria in senso stretto (v. messaggio CPC-CH, pag. 6701). Il codice di procedura civile svizzero prevede la possibilità di tenere più udienze e di procedere a sopralluoghi, alla condizione che la procedura possa essere chiusa entro il termine di dodici mesi (art. 203 cpv. 2 e 4 CPC-CH). Conciliare non costituisce motivo di ricusa del giudice.²

¹ Le eccezioni sono: nella procedura sommaria coerentemente con la natura delle vertenze che vi sono sottoposte e che esigono una soluzione rapida e fondata su un esame sommario dei fatti, nelle cause sullo stato delle persone, nelle cause di divorzio, nelle cause di scioglimento dell'unione domestica registrata, questa riserva si spiega con l'esistenza di meccanismi conciliativi che mette a disposizione il diritto materiale, in numerose cause rette dalla LEF, nelle controversie in cui la procedura federale prevede il giudizio in istanza cantonale unica, in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa, nel caso in cui il giudice abbia impartito un termine per proporre azione, l'attore può rinunciare unilateralmente alla conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto, quando il convenuto è di ignota dimora, nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi, infine se il valore litigioso è di almeno 100'000 franchi le parti possono rinunciare). Si tratta di procedure improntate alla celerità o nelle quali le parti non hanno a libera disposizione l'oggetto del litigio.

² Cfr. art. 47 cpv. 2 lett. b CPC-CH: il giudice, durante la procedura di conciliazione, non è limitato nella ricerca di una transazione poiché, nell'ambito del diritto a un giudice imparziale, non prevenuto e neutro, secondo il Tribunale federale la formazione dell'opinione provvisoria sul giudizio da parte del giudice non pregiudica la sua imparzialità (DTF 134 I 238 consid. 2.3).

6.3. La conciliazione e il nostro Cantone

L'esperimento di conciliazione è un istituto conosciuto anche nella procedura civile cantonale, la quale lo disciplina negli articoli 354-359 CPC-TI. La differenza più rilevante rispetto alla procedura istituita dal diritto federale è il fatto che nella procedura ticinese il tentativo di conciliazione è facoltativo mentre in quella federale è obbligatorio per la maggior parte delle controversie nella procedura ordinaria e in quella semplificata (ad eccezione, in particolare di una serie di cause del diritto di famiglia). Nel diritto cantonale vigente la parte che vuole promuovere una causa non è obbligata a introdurre preliminarmente un'istanza di conciliazione per poter poi adire il giudice. Poiché non vi è l'obbligo del tentativo di conciliazione, vengono inoltrate davanti alle preture circa 270-300 procedure di conciliazione l'anno, che costituiscono una parte minoritaria delle cause che, con la nuova procedura civile federale, devono essere necessariamente sottoposte in via preliminare all'esperimento di conciliazione. Per quanto riguarda le norme procedurali, il diritto federale regola in modo più preciso la procedura di conciliazione anche se vi sono delle similitudini tra la conciliazione federale e quella del diritto cantonale. Per esempio, anche nella conciliazione cantonale il giudice può prendere visione di documenti e, eventualmente, effettuare un sopralluogo.

Nel diritto cantonale il tentativo di conciliazione è invece già obbligatorio nelle procedure in materia di locazione ed in quelle riguardanti le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi, con uffici di conciliazione specifici.

La procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione prima di adire la pretura rappresenta, per il nostro Cantone, l'innovazione della procedura civile federale con il maggior impatto sull'organizzazione giudiziaria cantonale.

6.4. Le proposte di adeguamento dell'organizzazione giudiziaria cantonale

A mente del Consiglio di Stato l'attuale organizzazione giudiziaria (competenze suddivise tra i giudici di pace, i pretori e il Tribunale di appello) si adatta anche alla nuova procedura. Va istituita la conciliazione obbligatoria e si deve tener conto del maggior carico di lavoro delle camere civili del Tribunale di appello, dovuto all'introduzione della facoltà di reclamo contro ogni decisione del giudice di prima istanza, comprese le ordinanze istruttorie e quelle disciplinanti il corso del processo. Nell'ambito del diritto della locazione e in materia di parità dei sessi sono mantenuti gli attuali uffici di conciliazione. La procedura è ora disciplinata dal codice di procedura civile e dalla nuova legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico.³ Decadono gli uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori.

6.5. Conciliazione separata o conciliazione aggregata

La conciliazione è tenuta dinanzi ad un'autorità di conciliazione, e il CPC-CH non impone che sia un giudice, potendolo essere anche un laico, a condizione di essere indipendente dall'amministrazione. Sono conseguentemente ipotizzabili tre scenari: il primo una conciliazione da parte del giudice che si occuperà del merito; il secondo una conciliazione da parte di un giudice che non si occuperà del merito; il terzo una conciliazione effettuata da una persona sprovvista della qualità di giudice. La soluzione ticinese ha il pregio di cogliere tutte e tre queste possibilità, conferendo facoltà di conciliazione al pretore (primo

³ L'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sarà competente a ricevere le istanze di conciliazione sulla base della procedura civile federale per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto privato e sulla base della nuova legge speciale per quanto concerne i rapporti di lavoro di diritto pubblico.

scenario); al pretore aggiunto (secondo scenario), al segretario assessore (terzo scenario), che sotto il nuovo CPC è privato di competenze giurisdizionali, ossia non può - di principio - né tenere udienze né emettere decisioni. Questa flessibilità permette di scegliere la persona del conciliatore a dipendenza delle circostanze concrete, nell'ottica di massimizzare le "chances" di riuscita.

Per quanto riguarda lo scenario dove funge da conciliatore il medesimo giudice che si occuperà del merito, questa possibilità è dunque ammessa dal CPC-CH, il quale prevede espressamente che: «*Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: b. alla procedura di conciliazione*».

Con il nuovo CPC-CH i segretari assessori perdono capacità giurisdizionale, ossia non possono tenere udienze né emettere decisioni (sia di merito sia processuali, sia ordinanze), e il loro ruolo si riduce a quello di redattori di progetti di sentenze e (eventualmente) di conciliatori. La conseguenza, per il pretore, è quella di dovere essere assai presente in aula, sobbarcandosi tutto il peso delle udienze, che nel nuovo Codice saranno del resto più folte, essendo decaduti molti divieti aprioristici che caratterizzano invece l'attuale CPC-TI.

Questa situazione comporta diversi problemi:

- chi redige la sentenza non ha partecipato all'istruttoria;
- caricare l'agenda del pretore significa importanti ritardi;
- lavoro meno soddisfacente per il pretore (che perde contatto con il diritto e la motivazione) e per il segretario assessore (che funge soltanto da redattore di progetti).

Per evitare questi problemi l'esecutivo propone l'introduzione della figura del pretore aggiunto.

Il pretore rimane il magistrato di riferimento e ripartisce gli incarti tra sé e il pretore aggiunto, ma quest'ultimo - in qualità di magistrato - è indipendente e porta avanti i suoi processi, in aula e fuori aula, firmando anche le relative decisioni, senza neppure dimenticare lo sbocco offerto ai segretari assessori, con la (auspicabile) possibilità di divenire pretore aggiunto, per alcuni di loro.

7. LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE

La Commissione della legislazione ha esaminato in più sedute il tema oggetto del messaggio e ha proceduto alle necessarie audizioni.

7.1. L'audizione del Consiglio di Stato

Il Direttore del Dipartimento ha sottolineato che il Consiglio di Stato ha chiesto a un gruppo di lavoro di presentare delle proposte. La legge federale non impone vi sia una separazione tra conciliazione e giudizio di merito e il governo ha preso quindi atto della possibilità di realizzare la conciliazione sia facendo capo ai tribunali ordinari (alle Preture), sia organizzando una struttura particolare. Valutando costi ed efficacia, l'esecutivo è giunto alla conclusione che la prima soluzione fosse la migliore. Nel corso della conciliazione la pretura acquisisce conoscenze utili per poi poter istruire la causa ordinaria, qualora la conciliazione non andasse a buon fine. Questo fatto può essere valutato positivamente. Il processo di conciliazione non deve essere a sé stante: ovviamente un giudice deve attuare tutto il possibile per chiudere definitivamente l'incarto, ma se non vi riesce quanto raccolto può fungere comunque da base per il giudizio di merito. Affidare il compito della conciliazione al segretario assessore, anziché al pretore,

evita che la stessa persona si occupi dei due momenti, però consente di "fare tutto in casa" e acquisire informazioni e conoscenze utili per il procedimento giudiziale. Come per l'adeguamento al nuovo Codice di diritto processuale penale l'esecutivo ha adottato una filosofia prudente, altrimenti detto si è preferito concentrarsi sulla messa in vigore delle norme federali, poi vi sarà il tempo di studiare qualcosa di nuovo, se lo si ritiene opportuno.

Esecutivo e legislativo saranno presto confrontati con la revisione del diritto tutorio e anche in questo caso si dovrebbe far capo alle preture, anche se si potrebbero immaginare soluzioni alternative, ad esempio creare il Tribunale di famiglia, che si occupa degli aspetti legati alle famiglie e alle misure coercitive nell'ambito tutorio. Trattasi di possibili soluzioni che richiedono il tempo necessario per essere attuate.

La Commissione ha poi affrontato alcuni aspetti più puntuali in merito alla conciliazione. Segnatamente in Commissione vi era chi si opponeva alla possibilità che il medesimo giudice sia prima conciliatore e poi di merito. Notasi che la conciliazione di principio è affidata al segretario assessore e solo in casi eccezionali al pretore o al pretore aggiunto. Anche se la conciliazione fallisce, e bisogna decidere nel merito, non sarà la stessa persona a decidere, pur rimanendo all'interno della medesima Pretura.

Interpellato a tal proposito, il Consigliere di Stato Direttore ha riferito che si cercherà di evitarlo, ma nulla vieta che accada e la normativa federale è molto chiara in proposito. Il sistema proposto prevede che siano il pretore o il pretore aggiunto a condurre la conciliazione, poi l'incarto passa all'altro magistrato. A mente della Commissione un problema potrebbe sussistere per le preture che non hanno il vicepretore; il Ticino lo supera affidandosi ai segretari assessori. Già nell'attuale codice è previsto che il giudice deve tentare una mediazione nel corso dell'udienza preliminare. Alcuni pretori lo fanno e ottengono anche buoni risultati. È chiaro che l'approccio alla conciliazione è diverso da quello di chi deve giudicare, però la conciliazione non esprime un giudizio vincolante che poi deve essere ripreso nella decisione del giudice. È vero che nei Cantoni che attualmente prevedono la conciliazione se ne occupa il presidente di circolo e poi le cause passano al presidente del tribunale distrettuale. I Cantoni con la conciliazione hanno due autorità diverse, ma il modello federale consente che il conciliatore poi sia anche giudice.

7.2. L'audizione di Giorgio Battagioni responsabile del settore istituzioni

Il funzionario dirigente ha sottolineato che le proposte contenute nel messaggio sono frutto di uno sforzo preparatorio che ha coinvolto tutti gli addetti ai lavori. La proposta che ne è scaturita è stata attentamente valutata dal governo, che ha anche sentito l'ex giudice Bruno Cocchi e il pretore Francesco Trezzini. Il gruppo di lavoro è stato presieduto dal Direttore del Dipartimento istituzioni, mentre relatore è stato il giudice Cocchi, il quale ha impostato il suo rapporto tenendo conto della buona prova data dalle preture distrettuali. Ad esse sono state affidate le nuove competenze in materia di conciliazione.

Nel corso dell'audizione alla Commissione sono stati consegnati tre documenti. Il primo documento è una nota del novembre 2009 con le valutazioni di carattere finanziario compiute dal dipartimento istituzioni sulle varie possibilità esistenti per introdurre la conciliazione. Il secondo documento è una nota curata dal pretore Trezzini riguardante la conciliazione, ovvero se attuarla tramite un'autorità separata o aggregata alle preture. Il documento tratta pure dell'aumento dei magistrati. Il terzo documento è una tabella riguardante la situazione negli altri Cantoni per quanto riguarda l'adeguamento ai nuovi codici processuali federali.

Il Codice di procedura civile e il codice di procedura penale prevedono la comunicazione per via elettronica; il Consiglio federale ha posto in consultazione un'ordinanza, con tutti i moduli. Il Centro dei sistemi informativi del Cantone, pur non possedendo tutti gli strumenti adeguati, sta lavorando.

In merito ai tempi di approvazione delle modifiche legislative oggetto del messaggio in oggetto e del relativo rapporto, si consideri che vi sono scadenze legate alla logistica e all'adattamento del programma informatico e alla formazione (queste attività sono già state programmate entro fine anno, e in parte avviate); va tenuto infine conto del fatto che il Parlamento dovrà eleggere i nuovi magistrati, che dovranno essere operativi al 1° gennaio 2011.

7.3. L'audizione dell'ex giudice Bruno Cocchi e del pretore Francesco Trezzini

I magistrati hanno riferito che nel nostro Cantone il tentativo di conciliazione era facoltativo e non molto praticato. Inoltre, contro ogni decisione del giudice di prima istanza, anche le più semplici e ovvie come il rinvio di un'udienza, sarà possibile ricorrere all'autorità superiore, quindi al Tribunale d'appello. È quindi presumibile che tutto ciò comporti maggiore lavoro per l'autorità superiore.

In un primo tempo si era pensato di istituire la nuova figura del conciliatore, separata dalle Preture, ma questa soluzione avrebbe comportato costi troppo rilevanti. Si è poi pensato di coinvolgere i segretari assessori delle Preture, che da qualche anno sono diventati semplici funzionari di cancelleria, a causa di una sentenza del Tribunale federale che ha stravolto il funzionamento delle Preture. Più precisamente è stato ricordato che in precedenza i segretari assessori conducevano le istruttorie, giudicavano nelle cause da loro istruite e sottoscrivevano la sentenza, in forza di un articolo della Legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese. Il Tribunale federale ha poi deciso che una possibilità di tale genere è assolutamente esclusa perché è anticostituzionale e di conseguenza i segretari hanno perso tutte le loro competenze giurisdizionali, aggravando il carico di lavoro del pretore. Si è ritenuto fosse interessante recuperare l'esperienza e la motivazione dei segretari assessori affidando loro in primis lo svolgimento della nuova procedura di conciliazione.

Il reclamo contro ogni decisione del pretore è stato risolto istituendo una terza camera di diritto civile al Tribunale d'appello. Il presidente della camera sarà un nuovo giudice, coadiuvato da due giudici già attivi presso il Tribunale d'appello. Le decisioni su questi reclami contro ogni e qualsiasi decisione non di merito richiedono veloci reazioni. Un rinvio d'udienza deve essere evaso nel giro di tre giorni. Questa nuova camera dovrebbe inoltre occuparsi delle cause direttamente in appello, cioè quelle che superano i CHF 100'000 e per le quali ci si può rivolgere direttamente al Tribunale d'appello senza passare attraverso il pretore. Queste cause oggi sono divise tra la prima e la seconda camera civile, ma, comportando istruttorie, audizioni di testi, perizie, ecc., ne ritardano il lavoro prettamente d'appello.

È opinione condivisa in Commissione che nel corso degli ultimi anni si è un po' persa la prassi di conciliare le parti dinanzi alle autorità giudiziarie civili. Il Pretore Trezzini ha ricordato che la conciliazione è un tema essenziale della riforma. La conciliazione, rispetto a quella conosciuta attualmente, sarà diversa e potrà durare fino a 12 mesi. Bisogna evitare però che l'incarto giaccia semplicemente. Per massimizzare i profitti di principio se ne occuperà il segretario assessore, ma potrà occuparsene anche il pretore: a dipendenza delle circostanze e delle esigenze i due potranno sostituirsi. Ci sono casi in cui la presenza

del magistrato è importante e facilita la conciliazione; in altri casi la conciliazione è più facile senza il giudice, perché le parti si sentono più libere di esprimersi. Si è cercata una soluzione elastica.

Le parti non avranno il diritto di scegliere chi si occuperà della conciliazione, ma esse avranno la possibilità di esprimere dei desiderata. È pure facile immaginare che, nell'interesse della conciliazione, questi desiderata saranno accolti: lo scopo infatti è conciliare il più possibile, perché ciò significa meno cause e meno costi.

Il Gruppo di lavoro ha tentato di capire quale potrà essere l'impegno per i tentativi di conciliazione obbligatori. È stato calcolato, basandosi sulla media delle cause entrate in pretura fra il 2002 e il 2008, un totale di 1300 e oltre tentativi di conciliazione all'anno; calcolando una media di un giorno per ognuna, si ottengono 60-70 mesi di impegno (naturalmente da dividere fra tutte le persone).

7.4. L'audizione di alcuni segretari assessori

La Commissione della legislazione ha ritenuto opportuno sentire alcuni segretari assessori, i quali hanno riferito quanto segue.

Il segretario assessore è sempre stata la persona di fiducia del pretore (profilo: impiegato d'ufficio). Dagli anni Ottanta vi è stata una graduale sostituzione dei segretari assessori non giuristi con segretari assessori giuristi, ai quali sono state attribuite viepiù mansioni di sostituzione del giudice e un vero e proprio ruolo giudicante, sancito anche dalla LOG (art. 34 LOG, art. 11 LOG del 1910). Il numero delle cause è cresciuto, i soli pretori non erano più in grado di gestirle senza collaboratori, si è notata una crescente complessità delle pratiche e del quadro normativo, infine motivi finanziari non hanno permesso un adeguato rinforzo.

Gli attuali segretari assessori, quasi tutti avvocati, scelti dai rispettivi pretori, si occupano della gestione delle cause (comprese le istruttorie), su delega del pretore; regolarmente il segretario assessore svolge anche degli esperimenti di conciliazione (richiesti dalle parti o su iniziativa dello stesso segretario assessore), che spesso vanno a buon fine (in alcuni tipi di cause, segnatamente dal basso valore litigioso, il tasso di successo è di regola superiore). Il segretario assessore dipende evidentemente dal pretore, dal quale prende le istruzioni; in concreto i segretari assessori hanno funto da vice pretori, sostituendo i rispettivi pretori pure in caso di loro assenza per vacanze, malattie, ecc.

Una decisione del Tribunale federale ha poi impedito ai segretari assessori di emanare decisioni (sentenze, decreti, ecc.) a proprio nome; ciò ha comportato una riorganizzazione di parte del lavoro da essi svolto.

I segretari assessori giuristi hanno accumulato sull'arco degli anni una grandissima esperienza in ambito giudiziario, contribuendo attivamente a garantire un buon funzionamento della giustizia civile di prima istanza e si sono conquistati il rispetto sul campo, tant'è che sei dei pretori attualmente in carica provengano dalle "file" dei segretari assessori.

Ricordato che nella nuova procedura i segretari assessori perderanno la facoltà di istruire le cause, competenza questa che sarà riservata al giudice (art. 155, 124 CPC-CH), a mente degli intervenuti le proposte sono sostenibili per i seguenti aspetti:

- pur muovendosi all'interno dei nuovi limiti giuridici di ordine superiore, il messaggio sfrutta al meglio le forze esistenti per ottenere lo scopo perseguito, contenendo le spese per lo Stato;
- il messaggio propone una buona soluzione, che consente un'alternanza tra la redazione di sentenze e la presenza in aula e il contatto con le parti; i segretari assessori mediamente rimangono in carica piuttosto a lungo proprio perché la loro attività è variata. È un aspetto positivo che è bene conservare;
- promuove un determinato numero di segretari assessori a pretori aggiunti, permettendo loro di continuare nell'attività che già svolgono da tempo, e traendo profitto del loro bagaglio di conoscenze ed esperienza;
- i segretari assessori auspicano l'inserimento di accorgimenti nel bando di concorso, ad es. l'esperienza pluriennale presso i tribunali civili di prima istanza;
- riqualifica e valorizza il ruolo dei segretari assessori: in sostituzione delle attuali competenze istruttorie e giudicanti, verranno attribuite le competenze per svolgere il tentativo di conciliazione;
- i segretari assessori auspicano, per maggiore chiarezza, che il segretario assessore (ed eventuali suoi sostituti), quando interviene quale autorità di conciliazione, venga denominato "conciliatore". In questo senso potrebbe essere valutato l'inserimento di un terzo capoverso all'art. 3 LACPC e meglio: «*L'autorità di conciliazione nell'esercizio delle sue funzioni è denominata "il Conciliatore"*»; In questo modo l'utenza saprebbe che è convocata da un conciliatore, ciò che consentirebbe di smorzare eventuali riserve di ordine psicologico;
- il segretario assessore, quando si occupa di conciliazione è motivato, forse più del pretore, che ha troppi incarti da seguire; i segretari assessori sono generalmente giovani e credono nella conciliazione;
- questa soluzione permette di mantenere l'attuale posto di lavoro.

I segretari assessori, ricordando l'art. 3 cpv. 2 LACPC ai sensi del quale «*Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura*», hanno sottolineato che la responsabilità della conciliazione è della Pretura, il pretore è responsabile del buon funzionamento della conciliazione, ma per motivi pratici essa è delegata al segretario assessore. Non ci si può non chiedere perché non considerare tutti Pretori aggiunti in luogo di distinguere tra segretari assessori e Pretori aggiunti. Gli intervenuti hanno poi ricordato che i pretori aggiunti suppliranno alla mancanza di forza lavoro per far fronte al CPC (per quella parte di lavoro che i segretari assessori non possono più svolgere). A loro dire occorre una distinzione netta tra le funzioni di conciliatore del Segretario assessore, e quelle di collaboratore del Pretore nella stesura di sentenza e di altre incombenze, denominando il Segretario assessore nel primo caso "il Conciliatore" e nel secondo, come finora, "Segretario assessore".

7.5. L'audizione della presidente del Tribunale di appello

La Commissione ha voluto approfondire i temi della conciliazione (come valorizzarla e fare in modo che sia attuata efficacemente), del ruolo dei segretari assessori, delle competenze dei giudici di pace. A tal proposito ha interpellato la giudice Emanuela Epiney-Colombo, Presidente del Tribunale d'appello cantonale.

La giudice ha sottolineato il ruolo della conciliazione nella nuova procedura. Le parti sono molto più inclini a eseguire quanto deciso in maniera concordata che non quanto viene imposto loro. Inoltre una transazione riuscita significa una causa di merito in meno. Al Landesgericht di Zurigo già oggi il 90% delle cause sono risolte con una transazione. I

giudici conoscono la materia e non desistono (un'udienza può durare anche quattro ore) fino a quando non sono riusciti a raccogliere l'assenso delle parti. I conciliatori nel Cantone Zurigo hanno un tasso di riuscita medio del 50%.

Per compiere un discorso serio occorre tempo, ed è necessario individuare quali sono i veri interessi delle parti. Un'altra questione è l'autorevolezza della persona che si occupa di conciliazione; l'ideale è un magistrato, anche se il codice federale non impone una figura specifica.

La legge federale afferma esplicitamente che gli uffici di conciliazione in materia di locazione e di parità dei sessi devono offrire consulenza giuridica. Nella situazione attuale è difficile dare concretizzazione a questa norma, a meno che il Dipartimento non doti queste autorità di conciliazione di un giurista fisso. Il giudice di pace può avere capacità conciliative, ma non è in grado di consigliare una parte, spiegandoli quali sarebbero la durata di un'eventuale causa, i costi, ecc. Il vantaggio di una figura di conciliatore inserita in un ufficio giudiziario (come i segretari assessori) è che è in grado di fornire queste informazioni. Il giudice di pace ben difficilmente potrà compiere una valutazione giuridica e dare alle parti tutte le informazioni che servono loro per trovare una conciliazione. Si potrebbe ovviare a ciò se i giudici di pace potessero contare su di una figura di riferimento, ad esempio un giurista presso il Dipartimento delle istituzioni. Attualmente i giudici di pace hanno come riferimento un pretore.

A suo parere sarebbe bene diminuire i Circoli (dagli attuali 38) e nominare giudici di pace persone qualificate.

In merito alla formazione per tutti coloro che si occupano di conciliazione: segretari assessori, giudici di pace, uffici di conciliazione, la giudice ha ricordato che il Canton Berna ha recentemente eletto le sue autorità di conciliazione e ha posto come condizione nel bando di concorso il possesso da parte dei candidati di una formazione in conciliazione e mediazione oppure l'impegno ad acquisirla nel giro di due anni. Anche il Ticino potrebbe chiedere un impegno simile. La SUPSI tiene regolarmente dei corsi, anche brevi, sull'ascolto attivo, le tecniche di comunicazione, la gestione dei conflitti. La Fondazione per la formazione continua dei giudici svizzeri ha inviato un formulario in tutti i Cantoni per conoscere il numero dei conciliatori e le norme cantonali, verosimilmente perché sta preparando dei corsi. La frequenza ai corsi di formazione per i giudici di pace è molto buona. La formazione continua è un dovere del magistrato. Naturalmente la partecipazione ai corsi dovrà essere incentivata, anche con la copertura dei costi da parte del Cantone. Sarà utile inoltre organizzare, tramite il Dipartimento, delle riunioni regolari tra tutte le autorità incaricate della conciliazione, per scambiarsi opinioni e informazioni.

La Commissione ha chiesto come fare per incentivare le conciliazioni e la Giudice ha risposto che si tratta di una questione di soddisfazione personale, ma anche di riconoscimento del lavoro svolto e della sua importanza. È importante che chi si occupa di conciliazione sia valorizzato, pubblicizzato, considerato, sostenuto. Appare quindi utile che chi opera la conciliazione sia denominato "Il conciliatore" quando svolge questo specifico ruolo.

A suo parere il numero di segretari assessori che è stato stabilito è troppo basso, ciò che potrebbe avere ripercussioni sul tempo da dedicare alle conciliazioni e di conseguenza sulla possibilità di riuscita di queste ultime. L'ideale sarebbe stato creare un'autorità di conciliazione ad hoc, ma anche la scelta fatta ha i suoi vantaggi: il segretario assessore dispone delle conoscenze per informare le parti ed è incoraggiato a riuscire nella

conciliazione perché in tal modo contribuisce a sgravare il carico di lavoro della pretura in cui è inserito.

In conclusione la giudice ha fatto presente che in Ticino ci saranno 179 persone incaricate a vario titolo della conciliazione, tra uffici di conciliazione, segretari assessori, pretori e altri magistrati. Vi è quindi una massa critica per organizzare la formazione e si potrebbe pensare di avere una persona che funga da consulente giuridico per tutte le autorità di conciliazione, a disposizione di coloro che non hanno una formazione giuridica.

Ha sottolineato che la conciliazione sgrava i tribunali e diminuisce i costi, ma per avere successo è necessario dedicarle un tempo sufficiente. All'inizio ogni cambiamento di una certa portata crea incertezza, ma a lungo termine sicuramente ci sarà una netta diminuzione delle cause. Per fortuna, perché il nuovo codice è nettamente più complicato dell'attuale, nel senso che tutto il potere è attribuito al giudice, che deve essere più attivo e deve disporre di più tempo. Nelle preture quindi tutti avranno interesse a favorire la conciliazione. Un'efficace conciliazione avrà ricadute positive anche sull'Amministrazione cantonale, perché ci sarà meno lavoro, ad esempio per gli uffici di esecuzione. A suo parere, se tutto funzionerà bene, è possibile che il numero dei conciliatori non sarà sufficiente. Ha fatto presente che il diritto di famiglia comporterà un notevole carico di lavoro per i pretori. In questa materia sono essi a occuparsi della conciliazione e non i segretari assessori; se riescono a conciliare vi saranno ricadute positive anche per lo Stato, in termini di minore erogazione di assegni integrativi, prestazioni assistenziali, ecc..

7.6. L'audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei giudici di pace

La Sottocommissione ha voluto sentire anche una delegazione dei giudici di pace. Per loro vi è un certo cambiamento dovuto all'estensione delle loro competenze decisionali alle controversie fino a un valore litigioso di 5'000 franchi e all'istituzione della procedura di conciliazione. Dal profilo procedurale, la nuova procedura civile federale consente anche ai patrocinatori delle parti la partecipazione alle udienze davanti ai giudici di pace.

La Sottocommissione ha sentito il giudice di pace Veio Zanolini, presidente uscente dell'associazione ticinese dei giudici di pace, e il giudice di pace Alfio Indemini, nuovo presidente dell'associazione. Ai rappresentanti dei giudici di pace è stata sottoposta la proposta di estendere in modo generalizzato alle conciliazioni e alle procedure decisionali il limite della loro competenza a 5'000 franchi. Essi hanno preso atto della proposta, che accolgono con piacere. Hanno riferito che le giudicature sono in grado di fare fronte all'aumento del carico di lavoro. Negli anni scorsi vi sono stati periodi in cui veniva trattato un numero di cause ben superiore a quello di questi ultimi anni.

Il presidente dell'Associazione ticinese dei giudici di pace ha fornito alcuni dati significativi sull'attività. Nel 2009 i giudici di pace e i giudici di pace supplenti hanno trattato 1'396 cause ordinarie e 5'383 cause in procedura sommaria. Di queste 6'779 pratiche, 4'935 si sono concluse con una sentenza. Contro queste decisioni sono stati presentati solo 74 ricorsi: ciò significa che nel 98,5% dei casi le parti hanno accettato la sentenza emessa dal giudice di pace. I ricorsi accolti dalla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello sono stati 17. In altre parole, solo una sentenza ogni 290 decisioni è dovuta essere rivista perché non accettata dalle parti e dal tribunale superiore.

Un'ultima annotazione riguarda la possibilità per le parti di farsi assistere da un avvocato anche nelle udienze davanti ai giudici di pace. I giudici di pace sostengono che non vi deve essere il timore della presenza degli avvocati. Si tratterà solo di abituarci. D'altronde, in passato gli avvocati potevano partecipare alle udienze e la limitazione è stata introdotta

nel 1991. Addirittura, la presenza di un avvocato può essere positiva. Ovviamente, i giudici di pace, pur non essendo giuristi, devono padroneggiare la procedura.

I giudici di pace hanno avuto per molti anni come consulente il pretore Bassetti mentre ora tale compito è assunto dal pretore Losa. I giudici di pace in caso di necessità hanno la possibilità di contattare il consulente. La figura del consulente è importante per i giudici di pace e, a causa della possibilità di presenza dell'avvocato, i giudici saranno confrontati maggiormente con problemi di diritto e quindi acquisirà maggiore importanza la consulenza. È giusto quindi pensare anche a questo tipo di supporto.

8. LA CONCILIAZIONE IN TICINO

8.1. Premesse

Devono essere ricordate le seguenti premesse:

- la sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale, che ha tolto la competenza giurisdizionale dei segretari assessori, fino a quel momento ammessa dalla prassi ticinese; non è pertanto più possibile la ripartizione della trattazione delle cause tra pretore e segretario assessore: il pretore è tenuto a seguire l'istruttoria in tutte le cause;
- anche la procedura civile federale impone al giudice di seguire di persona tutta la fase istruttoria;
- la procedura civile federale si limita a ricordare il principio della conciliazione; spetta ai Cantoni definire l'autorità competente;
- sono immaginabili tre figure per la conciliazione:
 - il giudice che si occuperà del merito;
 - il giudice che non si occuperà del merito;
 - una persona sprovvista della qualità di giudice.

8.2. Possibili scenari inerenti all'integrazione della conciliazione in Ticino

Il gruppo di lavoro incaricato di esaminare gli adeguamenti legislativi e organizzativi in vista dell'entrata in vigore della procedura civile federale ha ipotizzato alcuni possibili scenari. Riprendiamo qui alcuni aspetti.

Autorità di conciliazione separate

La prima possibilità è quella di istituire delle autorità specifiche in materia di conciliazione, ripartite sul territorio cantonale (Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona). Per far fronte al carico di lavoro sono necessari almeno cinque conciliatori oltre al personale amministrativo. Per il personale sono immaginabili costi per ca. CHF 2'044'050, che vanno sommati ai costi da prevedere per la logistica.

Istituzione della figura del pretore aggiunto con il compito della conciliazione

La seconda possibilità è quella di istituire la figura del pretore aggiunto con il compito di svolgere le conciliazioni, mediante la trasformazione di altrettanti segretari assessori in pretori aggiunti. Ai segretari assessori rimane il compito di redigere le sentenze come imposto dalla precitata sentenza del Tribunale federale. In tal caso appare necessario un potenziamento del personale amministrativo. Aspetto positivo è l'integrazione delle Autorità di conciliazione indicate nel punto precedente nelle preture, permettendo un uso

di risorse più razionale e limitando gli interventi logistici alla sistemazione di locali già esistenti. Anche in questa ipotesi, occorre attribuire nuove unità di personale amministrativo. Questa ipotesi, che comporta costi per CHF 1'292'610, è insufficiente per far fronte al carico di lavoro delle preture in seguito alla precitata sentenza del Tribunale federale e all'introduzione della nuova procedura civile federale.

Proposta elaborata con i pretori e i segretari assessori

Questa terza possibilità consiste nella rivalutazione dei segretari assessori. Ogni pretura dispone di un pretore aggiunto; per le preture delle valli il pretore aggiunto potrebbe essere condiviso. Ciascuno dei quindici pretori dovrebbe essere assistito almeno da un segretario assessore; nelle valli la conciliazione è invece effettuata dal segretario assessore. Costo CHF 1'578'050 per 11 pretori aggiunti, 5 segretari assessori e 4,5 funzionari amministrativi.

Proposta del progetto di messaggio: istituzione della figura del pretore aggiunto, conciliazione ai segretari assessori

Il Consiglio di Stato non ha voluto modificare l'organizzazione giudiziaria attuale e propone di affidare la conciliazione nelle controversie patrimoniali fino al valore di CHF 5'000.- ai giudici di pace, a esclusione delle cause relative a servitù, locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali e parità dei sessi. Le autorità di conciliazione paritetiche in materia di locazione e di parità dei sessi rimangono invariate, mentre vengono abrogate le autorità di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori. Per le vertenze con valore da CHF 5'001 sarà competente il segretario assessore della Pretura competente per territorio.

Premesso che la procedura civile federale impone al giudice di seguire di persona tutta la fase istruttoria, ma che il conciliatore può anche non essere giudice, attribuendo le istanze di conciliazione al segretario assessore si può rivalutare la sua funzione, lasciandogli comunque il margine per aiutare il pretore nella redazione delle sentenze. Concretamente significa 9 pretori aggiunti, tolti 4 segretari assessori giuristi e aggiunti 4,5 funzionari amministrativi per un costo di ca. CHF 1'363'130. La proposta mantiene il principio di un segretario assessore giurista per ogni pretore di città o di valle; i pretori aggiunti non vengono attribuiti alle valli. Va tenuto conto dei due segretari assessori non giuristi, per i quali non è prevista la sostituzione e quindi, con il loro pensionamento nei prossimi anni, si potrebbero risparmiare all'incirca 260'000 franchi e ridurre l'impatto della riforma sui costi del personale a circa 1'100'000 franchi l'anno.

8.3. Costi complessivi dei precitati scenari

- Situazione attuale: 15 pretori, 0 pretori aggiunti / conciliatori, 18 segretari assessori giuristi, 2 segretari assessori non giuristi e 34,25 personale amministrativo per un costo di ca. CHF 9'331'960.
- Autorità di conciliazione separate: (potenziamento delle preture non compreso); 15 pretori, 7 conciliatori, 18 segretari assessori giuristi, 2 segretari assessori non giuristi, 34,25 personale amministrativo e 11 funzionari amministrativi per un costo di ca. CHF 11'376'010.
- Istituzione del pretore aggiunto per conciliazione: 15 pretori, 7 pretori aggiunti, 15 segretari assessori giuristi, 2 segretari assessori non giuristi, 34,25 personale amministrativo e 6,5 funzionari amministrativi per un costo di ca. CHF 10'624'570.

- Pretore aggiunto per conciliazione in ogni pretura (nelle valli conciliazione a segretario assessore): 15 pretori, 11 pretori aggiunti, 13 segretari assessori giuristi, 2 segretari assessori non giuristi, 34,25 personale amministrativo e 4,5 funzionari amministrativi per un costo di ca. CHF 10'910'010.
- Istituzione pretore aggiunto e conciliazione ai segretari assessori: 15 pretori, 9 pretori aggiunti, 14 segretari assessori giuristi, 2 segretari assessori non giuristi, 34,25 personale amministrativo e 4,5 funzionari amministrativi per un costo di ca. CHF 10'695'090.

8.4. La soluzione scelta dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato propone di attribuire al segretario assessore la competenza di eseguire la conciliazione. Egli si occuperà del tentativo di conciliazione nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso superiore a 5'000 franchi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge federale. Il Consiglio di Stato intende confermare il rapporto di un segretario assessore ogni pretore; ciò significa una quindicina di conciliatori su tutto il territorio cantonale, numero unanimemente condiviso e ritenuto più che sufficiente. Nel rimanente tempo non dedicato alla conciliazione, il segretario assessore continuerà ad assistere il pretore, in particolare redigendo i progetti di sentenza. Il pretore e il pretore aggiunto si occuperanno della conciliazione solo in via eccezionale. La soluzione del messaggio ha il pregio di conferire facoltà di conciliazione al pretore, al pretore aggiunto e al segretario assessore. Ciò significherà anche flessibilità nel scegliere la persona del conciliatore a dipendenza delle circostanze concrete. Ricordiamo che la nuova procedura ammette che il medesimo giudice possa anche occuparsi della conciliazione.

Il Consiglio di Stato ha esaminato l'ipotesi di istituire delle autorità di conciliazione per tutte le cause non demandate agli uffici di conciliazione e al giudice di pace. Il gruppo di lavoro ha stimato che occorrono sette conciliatori a tempo pieno per trattare tutte le procedure di conciliazione. Si è ipotizzato di istituire quattro autorità di conciliazione: a Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona. Queste autorità, per una loro separazione chiara dalle preture, avrebbero comportato un costo elevato perché, oltre a reperire dei nuovi spazi, si sarebbe dovuto anche prevedere l'assunzione di ulteriore personale amministrativo. L'alternativa sarebbe stata quella di avvalersi della collaborazione delle preture, pur rimanendo formalmente indipendenti. A quest'ultima ipotesi si è preferita quella di attribuire direttamente alle preture la competenza di effettuare i tentativi di conciliazione. In tal modo si può avere un'organizzazione del lavoro più flessibile. È sulla base di tali considerazioni che il 21 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha invitato il gruppo di lavoro ad abbandonare l'ipotesi di istituire delle autorità di conciliazione distinte da altri tribunali.

Rimangono immutati il numero di quindici pretori e la giurisdizione territoriale delle preture.

Ricordiamo anche che l'esecutivo si riserva di riorganizzare le preture in vista dell'entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2013, della revisione delle norme del codice civile svizzero sulla protezione degli adulti, sul diritto delle persone e sul diritto della filiazione, approvate dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2008.

Al pretore viene affiancata la figura del pretore aggiunto (in numero di 9), autonomo nella trattazione dell'incanto, con propria responsabilità e medesime competenze del pretore; sarà quest'ultimo ad attribuire i casi al pretore aggiunto. Vi saranno quindi 24 giudici civili di prima istanza attivi a tempo pieno, dei quali quattro ricopriranno anche la carica di giudice della Pretura penale.

9. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

La Commissione della legislazione condivide le scelte indicate nel messaggio. Difficile è oggi stimare il numero di casi e l'impegno delle singole persone. Appare opportuno riconoscere la conciliazione ai segretari assessori, i quali, nel loro tempo rimanente, aiuteranno a redigere le sentenze. Trasformare parte degli attuali segretari assessori in pretori aggiunti significherebbe valorizzarli, come pure conferire uno specifico compito al segretario assessore. È ben vero che il progetto iniziale affidava la conciliazione ai pretori e ai pretori aggiunti, mentre i segretari assessori si sarebbero unicamente occupati di aiutare nella redazione delle sentenze. Poi c'è stato un incontro con tutti i pretori e i segretari assessori, e questi ultimi si sono lamentati perché la loro funzione non era più valorizzata e perché la conciliazione rischiava di essere di fatto accantonata. Quindi si è riesaminata la proposta, arrivando alla soluzione contenuta nel messaggio.

La Commissione ha pure tentato di approfondire la possibilità di introdurre delle norme che escludano il pericolo che la conciliazione sia solo un esercizio teorico, ma non vi è riuscita. La Commissione è convinta che l'istituto della conciliazione possa essere utile a risolvere le controversie fra i cittadini e pertanto a ridurre anche la necessità di intervento del giudice, con risparmi per il singolo cittadino e per la comunità. Per rendere veramente efficace il sistema proposto dal codice di procedura civile federale occorre però che le autorità che si occupano della conciliazione affrontino in modo serio e con una preparazione appropriata le controversie sottoposte all'esperimento di conciliazione. I conciliatori devono rendersi consapevoli dell'importanza del loro ruolo all'interno dell'amministrazione della giustizia. Solo con tale presupposto si può evitare che il tentativo di conciliazione venga considerato dalle parti un semplice passo formale da concludersi il più velocemente possibile per poter promuovere un'azione giudiziaria. La Commissione sottolinea inoltre l'importanza di garantire una formazione adeguata ai segretari assessori sulla conduzione delle procedure di conciliazione.

Le modifiche nell'organico delle preture saranno le seguenti:

- il numero dei Pretori (oggi 15) rimane invariato;
- vi saranno i nuovi 9 Pretori aggiunti, e meglio 1 suddiviso a metà fra le Preture di Mendrisio Nord e di Mendrisio sud, 4 alla Pretura di Lugano (1 alla sezione 1, 1 alla sezione 2, 1 alla sezione 6, mentre 1 suddiviso a metà fra le sezioni 3 e 4), 1 a Locarno Città, 1 a Locarno Campagna e 2 a Bellinzona; alle preture di valle non ne verranno attribuiti;
- vi saranno 4 segretari assessori giuristi in meno (si passa da 18 a 14), e meglio 3,5 in meno alla Pretura di Lugano (1 alla sezione 1, 1 alla sezione 2, 0,5 alla sezione 3, 0,5 alla sezione 4, 0,5 alla sezione 6) e 0,5 a Locarno-Campagna;
- il numero dei segretari assessori non giuristi (oggi 2) rimane invariato;
- il personale amministrativo aumenta su tutto il territorio cantonale di 2,5 unità (da 34,25 a 36,75 unità), ovvero 0,5 a Mendrisio-Sud, 0,5 a Mendrisio-Nord, 1 alla Pretura di Lugano (suddiviso tra le sezioni 2 e 6) e 0,5 nella Pretura di Bellinzona; a questi si aggiungono due unità quale riserva.

Riassumendo, le variazioni dell'organico delle preture sono le seguenti:

Pretore	15.00	15.00	-
Pretore aggiunto	-	9.00	+9.00
Segretario assessore	18.00	14.00	-4.00
Segretario assessore non giurista	2.00	2.00	-
<u>Personale amministrativo</u>	<u>34.25</u>	<u>36.75*</u>	<u>+2.50*</u>
Totale	69.25	76.75	+7.50

**La tabella non include le due unità di personale amministrativo di riserva.*

Ricordiamo pure che:

- il Pretore di Mendrisio-Sud funge anche da presidente del Consiglio per i minorenni;
- il Pretore di Lugano Sezione 1 funge da presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati;
- il Pretore di Lugano Sezione 2 funge anche da giudice supplente delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri;
- il Pretore di Lugano Sezione 3 funge anche da giudice delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri;
- il Pretore di Lugano Sezione 5 funge anche da giudice supplente delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri;
- i Pretori di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina fungono anche da giudice della Pretura penale; essi fungono inoltre da presidenti degli uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori;
- i Pretori di Mendrisio-Sud, Lugano Sezione 4 e Vallemaggia fungono da presidente e presidenti supplenti della Commissione giuridica della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

È condivisa pure l'affermazione che sarà l'esperienza dei primi anni di applicazione del codice di procedura civile svizzero a permettere di meglio valutare l'impegno reale complessivo per ogni pretura e, di conseguenza, di verificare se occorra modificare il numero dei giudici e dei segretari assessori o di modificarne l'assegnazione.

9.1. Il Giudice di pace

Al giudice di pace è conferita competenza per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie fino a un valore litigioso di 5'000 franchi. Egli potrà, in queste procedure, sottoporre alle parti una proposta di giudizio, la quale, se non viene rifiutata dalle parti, assume l'effetto di decisione passata in giudicato.

Il Dipartimento stima che i giudici di pace dovranno occuparsi di circa 400-450 ulteriori incarti rispetto alla loro attuale attività. Un impegno supplementare, a dire del Dipartimento, sopportabile e gestibile.

Il messaggio lascia però alle preture la competenza decisionale nelle cause con un valore litigioso superiore a 2'000 ma inferiore a 5'000 franchi. Secondo la Commissione della legislazione è invece opportuno allineare i limiti di competenza del giudice di pace nella procedura di conciliazione e nella procedura decisionale, portandoli entrambi a 5'000 franchi. Secondo una nostra stima, con questa proposta vi sarebbe un trasferimento dalle preture alle giudicature di pace di circa 350 cause nella procedura ordinaria (si tratta della cause nelle quali il tentativo di conciliazione non è riuscito) e di 2'000 cause nella

procedura del rigetto dell'opposizione, per la quale non ha luogo il tentativo di conciliazione. Come con il diritto vigente, sono escluse le cause già demandate agli uffici di conciliazione e quelle concernenti le servitù.

Diversamente da quanto proposto nel messaggio governativo, la Commissione della legislazione propone di lasciare al giudice di pace la competenza di decidere sulle istanze di divieto delle turbative sui fondi di privati. Il nuovo codice introduce l'istituto del divieto giudiziale (art. 258-260 CPC-CH)⁴ che estende la portata del divieto della turbativa del diritto procedurale cantonale che si limita a inibire l'uso di un fondo a scopo di posteggio. Per le ulteriori considerazioni rimandiamo al commento all'articolo [9^{bis}] della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

Tabella comparativa sulle competenze del giudice di pace

	Competenze attuali			Competenze secondo la proposta della Commissione della legislazione		
	tipo procedura	base legale	n. incarti	tipo di procedura	base legale	n. incarti
Conciliazione	-	-	-	Cause civili* fino a 2'000 franchi, con possibilità di decidere su domanda dell'attore	Art. 31 cpv. 1 lett. a LOG	1300
	-	-	-	Cause civili* oltre a 2'000 fino a 5'000 franchi, con possibilità di sottoporre una proposta di giudizio	Art. 31 cpv. 1 lett. a e b LOG	450
Procedura giudiziaria	Cause civili* fino a 2'000 franchi: procedura ordinaria	Art. 31 cpv. 1 e 2 LOG	1300	Cause civili* fino a 2'000 franchi: procedura ordinaria	Art. 31 cpv. 1 lett. c LOG	1000
	Cause civili fino a 2'000 franchi: procedura rigetto opposizione	Art. 31 cpv. 1 e 2 LOG	6000	Cause civili fino a 2'000 franchi: procedura rigetto opposizione	Art. 31 cpv. 1 lett. c LOG	6000
	-	-	-	Cause civili* oltre a 2'000 fino a 5'000 franchi: procedura giudiziaria	Art. 31 cpv. 1 lett. c LOG	350
	-	-	-	Cause civili oltre a 2'000 fino a 5'000 franchi: procedura rigetto opposizione	Art. 31 cpv. 1 lett. c LOG	2000
Altre competenze	Decisioni inibizione uso illecito di un fondo a scopo di posteggio	Art. 31 cpv. 3 LOG	130	Decisioni su istanze di divieto giudiziale	Art. 31 cpv. 1 lett. d LOG	150
	Tentativo di conciliazione nel caso di reati a querela di parte su domanda del procuratore pubblico	Art. 180 CPP-TI	130	Tentativo di conciliazione nel caso di reati a querela di parte su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti	Art. 31 cpv. 3 LOG	80

*ad esclusione delle procedure concernenti le servitù, la locazione e l'affitto e la parità dei sessi.

⁴ Sulla base delle nuove disposizioni federali può essere pronunciato il divieto generale, quindi non nei confronti di una persona determinata, per qualsiasi turbativa del possesso che non comprende solamente il posteggio illecito ma, per esempio, anche il divieto di accesso.

Il giudice di pace ha anche qualche competenza estranea all'amministrazione della giustizia: esso è infatti competente a ricevere la dichiarazione di fedeltà degli eletti in municipio e nell'ufficio patriziale.

Non ci sono dati sul numero di incarti a dipendenza del valore di causa. Stimiamo che oggi, nella fascia di valore tra 2'000 e 5'000 franchi, le preture ricevano annualmente circa 400-450 incarti per cause ordinarie inappellabili e 2'000 incarti concernenti istanze di rigetto dell'opposizione. La tabella si fonda su questa stima.

Nella tabella si ipotizza un tasso di riuscita del tentativo di conciliazione del 25 per cento circa (circa 300 su 1300 controversie fino a un valore di 2'000 franchi e circa 100 su 450 controversie con un valore compreso tra 2'000 e 5'000 franchi).

Con l'estensione della competenza decisionale del giudice di pace alle controversie fino a un valore litigioso di 5'000 franchi vi sarebbe, secondo una stima, il passaggio di circa 2350 incarti dalla competenza delle preture a quella delle giudicature di pace (circa 350 controversie concernenti cause nella procedura ordinaria inappellabile per le quali il tentativo di conciliazione non è riuscito e circa 2000 istanze di rigetto dell'opposizione per le quali non vi è il tentativo di conciliazione).

Il carico di lavoro delle giudicature di pace dipende molto dalla loro giurisdizione: vi sono infatti giudicature di pace nel cui comprensorio vi sono meno di 1'000 abitanti e altre nelle quali abitano più di 20'000 persone. Nelle giudicature di pace più grandi è necessario il coinvolgimento dei giudici di pace supplenti. Con l'aiuto dei giudici di pace supplenti tutte le giudicature di pace dovrebbero riuscire a fare fronte al carico di lavoro conseguente all'estensione della competenza decisionale alle controversie fino a un valore litigioso di 5'000 franchi. Seppur in ciascuna giudicatura di pace vi sono un giudice di pace e un giudice di pace supplente, occorre lasciare loro una certa flessibilità ed evitare di limitare la possibilità del magistrato di decidere nelle controversie nelle quali il magistrato è già intervenuto nella veste di conciliatore. All'interno delle giudicature di pace vi dovrebbe essere la libertà di ripartire le cause tra il giudice titolare e il suo supplente.

Circa la metà delle 38 giudicature di pace tratta fino a 100 incarti l'anno, un quarto tra 100 e 200 incarti l'anno e il rimanente tra i 200 e circa 1'000-1'200 incarti l'anno. I giudici di pace percepiscono un'indennità annua dipendente dal numero di abitanti nella loro giurisdizione e fissata nell'articolo 4 della legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati. Per il 2009, l'indennità variava tra gli 11'000 e i 35'000 franchi. I giudici di pace incassano inoltre le tasse di giustizia. Gli incassi dei giudici di pace possono raggiungere anche cifre importanti e occorre pertanto riflettere se l'attuale sistema di retribuzione sia ancora adeguato.

Secondo l'articolo 301 CPC-TI le parti non possono farsi rappresentare da un avvocato nelle procedure davanti al giudice di pace. Questa limitazione cade con la nuova procedura civile federale poiché l'articolo 204 CPC-CH indica in modo esplicito che le parti, pur dovendo comparire di persona all'udienza, possono farsi assistere da un patrocinatore o da una persona di fiducia anche nella procedura di conciliazione. Il messaggio del Consiglio federale spiega comunque che la «*persona che assiste deve rimanere in secondo piano: le parti devono soprattutto esprimersi in prima persona*» (messaggio CPC-CH, FF 2006 6704).

Ricordiamo che i giudici di pace sono competenti a giudicare le controversie fino a un valore di causa di 2'000 franchi dal 1° gennaio 1998; in precedenza il limite era fissato a 1'000 franchi.

Il giudice di pace è l'unico magistrato del nostro Cantone che non deve necessariamente avere una formazione giuridica (vi sono anche i periti del Tribunale di espropriazione, ma questi hanno una funzione di tecnico complementare al giudice). Il Tribunale federale ha ricordato che la figura del giudice non giurista è compatibile con l'ordinamento svizzero (134 I 16 consid. 4.3). Il diritto a un giudice imparziale e indipendente è garantito qualora il giudice non giurista con poca esperienza possa fare affidamento sulla collaborazione di una persona esperta indipendente. Nel nostro Cantone i giudici di pace hanno un pretore di riferimento che li consiglia e li assiste in caso di necessità. La figura del giudice di pace così come conosciuta nella nostra organizzazione giudiziaria è pertanto ammissibile e conforme al diritto costituzionale.

In alcuni cantoni, il giudice di pace è l'autorità di conciliazione per tutte le controversie senza riguardo al valore di causa (per esempio, Zurigo), mentre in altri cantoni il giudice di pace ha delle competenze decisionali (per esempio, nel canton Vaud nelle cause con un valore patrimoniale inferiore a 10'000 franchi).

9.2. Tribunale di appello

I mezzi di impugnazione al Tribunale d'appello, istituiti dalla procedura civile federale, sono simili a quelli conosciuti dalla nostra procedura cantonale.

Ricordiamo qui l'appello contro le decisioni finali, incidentali e cautelari di prima istanza nelle controversie con un valore litigioso di almeno 10'000 franchi e il reclamo nei confronti delle decisioni non appellabili, in particolare quelle con valore inferiore ai 10'000 franchi. Il reclamo, diversamente dall'attuale ricorso per cassazione, che è circoscritto al giudizio di merito finale, ossia alla decisione che pone fine alla lite⁵, sarà possibile anche contro le decisioni incidentali e cautelari nelle cause con valore inferiore ai 10'000 franchi e, indipendentemente dal valore della controversia, contro le altre decisioni⁶ e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza⁷ e nei casi di ritardata giustizia.

Non è possibile oggi determinare il numero dei reclami, anche se si può comunque ipotizzarne un alto numero. Ne consegue che per non intralciare lo svolgimento del processo bisognerà farvi fronte con estrema sollecitudine. Il Consiglio di Stato propone allora la creazione di una Terza Camera civile di appello, alla quale sarà destinato un nuovo giudice di appello che la presiederà, oltre a un vicecancelliere e a un funzionario di cancelleria. Alla nuova camera sarà attribuita la competenza di evadere tutti i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali previste dall'articolo 319 lettera

⁵ Cocchi/Trezzini, *CPC-TI*, Lugano 2000, ad art. 327, m. 3 e Cocchi/Trezzini, *CPC-TI Appendice*, Lugano 2005, ad art. 327, m. 33-37.

⁶ Per altre decisioni ai sensi dell'articolo 319 lettera b CPC-CH si intendono quelle riguardanti, per esempio, la ricusazione, l'intervento adesivo, l'azione di chiamata in causa, la fissazione dell'anticipo delle spese e delle cauzioni giudiziarie, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita, la sospensione della procedura, la rimessione in caso di connessione di cause, l'inflizione di una multa disciplinare, l'attuazione dell'obbligo di cooperare di terzi (testimoni e persone estranee al processo chiamate a produrre documentazione), la remunerazione del perito. Negli esempi citati, il reclamo è espressamente previsto nella procedura civile federale (art. 319 lett. b n. 1 CPC-CH). Anche le disposizioni ordinatorie processuali, ossia, per esempio, le citazioni, il rinvio della comparizione, le proroghe dei termini e le ordinanze sulle prove, saranno oggetto di reclamo, indipendentemente, dall'appellabilità o meno della decisione finale.

⁷ Le disposizioni ordinatorie processuali potranno essere oggetto di reclamo solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC-CH)

b CPC-CH, ad eccezione di quelle sulla ricusa, le quali sono attribuite alle diverse camere del Tribunale di appello, secondo la materia di competenza.

La nuova terza camera civile di appello si occuperà anche delle cause civili per le quali è competente un'istanza cantonale unica⁸ e delle cause portate direttamente davanti all'autorità giudiziaria superiore per accordo delle parti quando il valore litigioso raggiunge almeno CHF 100'000. Ciò dovrebbe permettere di "sgravare" la Prima e la Seconda Camera civile da queste procedure. Ricordiamo che negli ultimi anni i dati delle cause portate direttamente in appello sono stati:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prima Camera civile							
Cause appellabili							
Incarti aperti	164	168	167	157	195	188	214
Incarti chiusi	132	123	158	132	178	188	169
Incarti pendenti al 31 dicembre	145	189	197	224	241	241	287
Cause proposte direttamente in appello							
Incarti aperti	26	8	9	7	4	5	5
Incarti chiusi	28	9	10	9	7	4	6
Incarti pendenti al 31 dicembre	7	6	5	3	-	1	-
Seconda Camera civile							
Cause appellabili							
Incarti aperti	222	226	226	224	265	260	232
Incarti chiusi	191	196	249	232	233	255	227
Incarti pendenti al 31 dicembre	148	178	155	150	183	188	192
Cause proposte direttamente in appello							
Incarti aperti	14	18	24	11	14	13	18
Incarti chiusi	13	21	18	33	12	15	21
Incarti pendenti al 31 dicembre	53	50	56	34	35	36	34

Alla Terza Camera civile viene inoltre attribuita la competenza sussidiaria di occuparsi di appelli e di reclami sul merito, attribuiti normalmente ad altre camere, su disposizione del presidente della sezione civile del Tribunale di appello.

Alla Camera di esecuzione e fallimenti è devoluta anche la competenza per decidere, in seconda istanza, le cause previste dalla LEF, come ad esempio le cause di rivendicazione e di contestazione della graduatoria, e non solo le procedure di rigetto dell'opposizione o di dichiarazione di fallimento e concordato.

L'attuale Camera di cassazione civile adotterà la nuova denominazione di Camera civile dei reclami, poiché, come detto, il ricorso per cassazione sarà sostituito dal reclamo.

La Prima e la Seconda Camera civile sono inoltre competenti a decidere i ricorsi contro le decisioni delle autorità amministrative nelle controversie attinenti al diritto civile.⁹

⁸ Come ad esempio quelle in materia di proprietà intellettuale, sulla base dell'articolo 5 CPC-CH

⁹ Si tratta, in particolare, delle questioni riguardanti, per esempio, il cambiamento di nome, i registri dello stato civile, il diritto delle fondazioni, l'adozione, le tutele e le curatele, la protezione del figlio, il registro fondiario e il registro di commercio. In tali procedure, il Tribunale di appello applica fondamentalmente la legge di procedura per le cause amministrative.

Fino al 2007 nel Tribunale di appello vi erano 21 giudici. Il Gran Consiglio ha potenziato il tribunale il 21 gennaio 2008 con un giudice destinato alle controversie del diritto amministrativo, il 20 aprile 2010 con due giudici perlopiù destinati al settore penale e si appresta, se accoglierà la proposta formulata nel rapporto, a potenziare il tribunale con un ulteriore giudice destinato essenzialmente alle camere del diritto civile.

Il 1° gennaio 2011 il **Tribunale di appello** si comporrà di **25 giudici ordinari**, così ripartiti:

- 11 giudici nella Sezione di diritto civile

La composizione della Sezione di diritto civile è la seguente

- Prima Camera civile (3 giudici)
- Seconda Camera civile (3 giudici)
- Terza Camera civile (3 giudici)
- Camera civile dei reclami (3 giudici)
- Camera di esecuzione e dei fallimenti (3 giudici)
- Corte di appello e di revisione penale (3 giudici)

- 10 giudici nella Sezione di diritto pubblico

La composizione della Sezione di diritto pubblico è la seguente

- Tribunale cantonale delle assicurazioni (3 giudici)
- Tribunale cantonale amministrativo (5 giudici)
- Camera di diritto tributario (3 giudici)
- Corte dei reclami penali (3 giudici)

- 4 giudici nel Tribunale penale cantonale

Nel Tribunale di appello vi sono inoltre la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione. Il medesimo giudice fa di regola parte di più camere o corti.

Ad eccezione dei giudici del Tribunale penale cantonale, per i quale la legge esclude la possibilità di supplire in altre corti o camere e di farsi supplire da altri giudici (art. 45 cpv. 1 LOG), la legge sull'organizzazione giudiziaria consente una grande flessibilità nella ripartizione delle risorse. La Commissione della legislazione invita pertanto il Tribunale di appello a fare ampio uso di questa flessibilità, ripartendo in modo flessibile il personale e, per quanto riguarda i giudici, a collaborare con le altre camere ai sensi dell'articolo 42 capoverso 6 LOG. Secondo la Commissione, prima di entrare nel merito di ulteriori potenziamenti, occorre sfruttare in modo ottimale le risorse a disposizione. Questa invito si riferisce sia ai giudici sia al resto dell'organico. Auspichiamo che il Consiglio della magistratura vigili affinché sia dato seguito a questo nostro invito.

10. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE LEGISLATIVE

Per quanto attiene al commento delle principali modifiche legislative si rimanda al messaggio del Consiglio di Stato.

10.1. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

Articolo 5

La Commissione della legislazione propone di aggiungere all'articolo 5 una norma che precisi che il presidente e il presidente supplente degli uffici di conciliazione in materia di locazione debbano essere neutrali, nel senso che non devono fare parte di associazioni professionali o di categoria né essere attivi professionalmente nel settore immobiliare.

Seppur il principio della neutralità del presidente è implicito nella legge, ci sembra opportuno riprenderlo in modo esplicito nelle nuove disposizioni per evitare malintesi nell'interpretazione delle norme sulla composizione degli uffici.

Articolo 10

Innanzitutto, la Commissione propone di non riprendere l'articolo 10 proposto nel messaggio. Reputiamo infatti la norma superflua in quanto la possibilità di delegare a un solo membro di un'autorità collegiale la direzione del processo e l'assunzione delle prove è già contemplata dal diritto federale (art. 124 cpv. 2 e art. 155 cpv. 1 CPC-CH). Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti superprovvisori (art. 265 CPC-CH), il disegno di legge già prevede la competenza del giudice unico (art. 48 lett. c n. 6 LOG).

Proponiamo di sostituire l'articolo 10 presentato nel messaggio con una nuova disposizione che, a nostro giudizio, è necessario inserire nel diritto cantonale di applicazione della procedura civile federale. Gli articoli 375^{bis} e 375^{ter} CPC-TI assegnano al giudice di pace la competenza per inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli e al Dipartimento delle istituzioni la competenza di infliggere la multa per la violazione del divieto. Il Consiglio di Stato ha delegato quest'ultimo compito all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (articolo 4 lettera g del regolamento del 2 marzo 1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale). Gli articoli 258-260 CPC-CH contemplano la possibilità di ordinare un divieto giudiziale, che è un istituto simile all'inibizione dell'uso illecito di un fondo quale posteggio. A differenza del diritto cantonale, il divieto giudiziale può essere ordinato per qualsiasi turbativa del possesso e quindi la turbativa non deve più necessariamente essere limitata al posteggio di veicoli. Proponiamo di lasciare al giudice di pace la competenza di ordinare un divieto giudiziale. Ciò si giustifica per il fatto che già oggi il giudice di pace tratta questo genere di procedure; inoltre, in tal modo evitiamo di assegnare ulteriori 140-160 incarti alle preture. Come oggi, l'istante deve rendere verosimile la turbativa e, nel caso di accoglimento dell'istanza, deve apporre sul fondo un avviso che indica il divieto e la sanzione in caso di infrazione. L'articolo 260 CPC-CH istituisce la possibilità di interporre un'opposizione alla decisione sul divieto giudiziale. L'opposizione è inoltrata al giudice di pace stesso e rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente. Qualora il titolare del diritto reale voglia estendere l'applicazione del divieto giudiziale sull'opponente, deve inoltrare un'azione di convalida del divieto giudiziale (art. 260 cpv. 2 CPC-CH). L'azione va promossa davanti al pretore. Si tratta infatti di un accertamento su diritti per certi versi simili ai diritti reali. Ricordiamo che già oggi dalla competenza del giudice di pace sono escluse le controversie concernenti le servitù (art. 31 cpv. 2 lett. a LOG), le quali sono demandate al pretore. Analogamente all'articolo 375^{ter} capoverso 1 CPC-TI, anche per la multa inflitta sulla base dell'articolo 258 capoverso 1 CPC-CH spetterà al Consiglio di Stato designare l'autorità amministrativa competente.

Articolo 12

La Commissione ha esaminato l'opportunità di limitare la rappresentanza in giudizio nelle controversie davanti al giudice della locazione ai rappresentanti o impiegati delle associazioni professionali o di categoria che adempiono i requisiti per la stipulazione di un contratto-quadro di locazione ai sensi della legge federale del 23 giugno 1995 sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell'obbligatorietà generale. Essa ha però ritenuto più opportuno mantenere la situazione attuale, secondo la quale gli inquilini possono rivolgersi anche ai sindacati per farsi assistere nelle procedure in materia di locazione e di affitto. Pertanto, anche con la nuova procedura civile federale i sindacati potranno rappresentare le parti nelle controversie in materia di contratto di locazione e d'affitto e formulare le proposte di nomina dei membri degli uffici di conciliazione.

La Commissione ha inoltre rinunciato a inserire la proposta di limitare la possibilità di rappresentanza dei fiduciari immobiliari ai soli locatori, escludendo quindi la possibilità di patrocinare i conduttori. Innanzitutto, non reputiamo opportuno introdurre una tale distinzione visto che spetta al conduttore designare il suo rappresentante. Inoltre, nell'ambito commerciale, con una tale limitazione, il locatore che fa capo ai servizi di una società di fiduciari per vari aspetti non potrebbe avvalersi dei servizi di questa per gli aspetti concernenti il diritto della locazione.

10.2. Legge sull'organizzazione giudiziaria

Articolo 31

Innanzitutto, nella modificazione dell'articolo 31 LOG proposta dal Consiglio di Stato occorre integrare il capoverso 3, adottato dal Gran Consiglio il 20 aprile 2010 nell'ambito del messaggio concernente la procedura penale.

La Commissione della legislazione propone di estendere il limite della competenza decisionale del giudice di pace dagli attuali 2'000 franchi a 5'000 franchi. In tal modo, si sgravano le preture dalla trattazione degli incarti minori e si allinea il limite delle competenze dei giudici di pace nella procedura decisionale a quella della procedura di conciliazione.

Infine, come spiegato nel commento all'articolo 10 della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero, nel capoverso 1 è inserita una nuova lettera d che indica la competenza del giudice di pace a emanare le decisioni concernenti il divieto giudiziale ai sensi degli articoli 258-260 CPC-CH.

Articolo 33

L'art. 33 LOG riprende il vigente articolo 37 LOG. Il pretore dirige la pretura, ed ha la responsabilità amministrativa e gestionale della pretura. Tra i suoi compiti, figura anche quello di decidere la ripartizione degli incarti con gli eventuali pretori aggiunti attribuiti alla pretura, così come negli altri tribunali del nostro Cantone e simile a quello adottato dal Tribunale federale.

Il pretore, in quanto responsabile della pretura, ha anche il compito di controllare l'attività del pretore aggiunto, ferma restando l'autonomia decisionale di quest'ultimo. Il pretore aggiunto deve pertanto rendere conto al pretore, per esempio, sull'attività svolta e sul numero di incarti trattati. Occorre evitare che all'interno delle medesime preture si instaurino delle entità distinte su cui nessuno può intervenire.

Tenuto conto del fatto che la pretura di Lugano si compone di sei pretori, oltre che di quattro pretori aggiunti, occorre designare tra i pretori un presidente e un vicepresidente. Al momento, i ruoli di presidente e di vicepresidente sono assunti a turno ogni due anni dai pretori. Il Consiglio di Stato ritiene opportuno rafforzare il ruolo del presidente conferendogli maggiori competenze dal profilo della gestione amministrativa della pretura. La pretura deve poter organizzarsi in modo flessibile al suo interno, e per questo motivo il presidente deve poter attribuire i pretori aggiunti, i segretari assessori e il personale amministrativo tra le sezioni. Il vicepresidente sostituirà il presidente solo nel caso di urgenza o di assenza prolungata del presidente. Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei sei pretori e scelti al loro interno.

Articolo 35

Questa disposizione vuole valorizzare il ruolo del segretario assessore, nella sistematica e nel merito.

Il segretario assessore conduce tutte le procedure di conciliazione, tranne quelle di competenza degli uffici paritetici di conciliazione e del giudice di pace e assiste il pretore e il pretore aggiunto, in particolare nella redazione delle sentenze.

Si fa presente che il messaggio n. 6260 del 1° settembre 2009, *Revisione parziale della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)*, introducendo una nuova lett. c all'art. 2 cpv. 1 LORD rende le Magistrature permanenti (quindi anche le Preture) autorità di nomina per i propri dipendenti. In attesa che la citata modifica della LORD entri in giudicato, la Commissione ha deciso di lasciare immutato l'art. 35 cpv. 3 LOG; esso però presumibilmente in futuro dovrà essere adattato rinviando alle norme LORD per la nomina dei segretari assessori.

Articolo 36

Il segretario assessore non potrà più sostituire il pretore nel caso di impedimento legale o di assenza. Il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda; se la causa non può essere trattata dal pretore o dal pretore aggiunto, essa è devoluta alla pretura viciniore. Nelle quattro preture delle valli, non essendovi pretori aggiunti, la regola sarà quella del pretore viciniore in casi di ricusa. In caso di assenza durevole di un pretore, al Consiglio di Stato compete nominare un pretore supplente.

Articolo 37

Poiché nell'articolo 31 LOG proponiamo di trasferire dalla pretura al giudice di pace la competenza di giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore di causa di 5'000 franchi, occorre modificare anche l'articolo 37 che nella versione del messaggio stabilisce la competenza del pretore a decidere le cause con un valore superiore a 2'000 franchi.

Articolo 42

Il numero di giudici che compongono il Tribunale di appello aumenta di un'unità per permettere la costituzione ed il funzionamento della Terza Camera civile. Ricordato l'aumento da ventidue a ventiquattro del numero dei giudici di appello con il messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, con questa proposta il numero giudici di appello viene portato a venticinque.

Articolo 48

Il nuovo giudice attribuito al Tribunale di appello, come d'altronde i due nuovi giudici proposti nel messaggio concernente la procedura penale federale, è attribuito alla Sezione di diritto civile, che così si comporrà di undici giudici.

Per tutte le camere civili è stata introdotta la competenza di adottare, nella composizione di un giudice unico, tutti i provvedimenti che si impongono al momento della presentazione dell'appello o del reclamo e che precedono la sentenza di merito; per la terza Camera civile, che si occuperà delle cause portate direttamente avanti all'autorità superiore, questa competenza attraverso un giudice unico è ampliata per l'adozione di provvedimenti superprovvisori nei casi di urgenza.

10.3. Legge organica comunale e Legge organica patriziale

Le modificazioni della legge organica comunale e della legge organica patriziale riguardano la designazione dell'autorità competente a decidere la commutazione delle multe inflitte dal municipio e dall'ufficio patriziale in pena detentiva sostitutiva.

Nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero si è insinuata una contraddizione tra il testo degli articoli 150 della legge organica comunale e 123 della legge organica patriziale e il commento su tali norme (messaggio n. 6165, X., n. 4 e n. 5, a pag. 31). Infatti, il messaggio spiega, nel commento, che la volontà è quella di mantenere la situazione attuale, che attribuisce la competenza di decidere la commutazione della multa inflitta dal municipio o dall'ufficio patriziale in pena detentiva sostitutiva al giudice dell'applicazione della pena. Tuttavia, nel disegno di legge era indicata la competenza della pretura penale. Questa incongruenza è sfuggita, cosicché il Gran Consiglio ha adottato il testo proposto nel messaggio. Per evitare dubbi interpretativi sulla reale volontà del legislatore, proponiamo di allineare il testo delle due disposizioni al commento del Consiglio di Stato sulle modificazioni della legge organica comunale e della legge organica patriziale.

La competenza di decidere la commutazione della multa sarà del giudice dei provvedimenti coercitivi che, in tale ambito, funge da giudice dell'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 73 LOG, nella versione adottata il 20 aprile 2010.

10.4. Legge sugli onorari dei magistrati

Nella legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati occorre inserire la figura del pretore aggiunto e stabilire la sua retribuzione. La Commissione condivide la scelta dell'esecutivo di fissare l'onorario del pretore aggiunto all'87 per cento dello stipendio di riferimento, onorario superiore a quello massimo previsto per il segretario assessore. Nella modificazione del 20 aprile 2010 della legge sugli onorari dei magistrati concernente la procedura penale è rimasto il riferimento al giudice dell'applicazione della pena, che deve essere tolto. Infatti, questa figura è integrata nel nuovo ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e occorre pertanto uniformare la sua retribuzione con quella degli altri giudici componenti l'ufficio.

La Commissione si è chinata anche sul tema della retribuzione dei magistrati. Ci si è domandati se occorre confermare il sistema attuale, secondo il quale ogni giudice nella medesima funzione ha uno stipendio fisso o se occorre introdurre la possibilità di differenziare l'onorario iniziale a dipendenza di più fattori. A titolo di esempio citiamo l'articolo 5 dell'ordinanza del 13 dicembre 2002 dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti. All'interno della medesima autorità vi possono infatti essere magistrati con poca esperienza e altri con una lunga carriera alle spalle, circostanza che può far apparire iniqua la medesima retribuzione. D'altro lato, si deve anche considerare che i magistrati all'interno di una medesima autorità hanno le stesse competenze e pari diritti e doveri.

Si tratta di un tema che vale la pena approfondire in modo separato perché coinvolge potenzialmente le autorità giudiziarie di ogni ordine. La Commissione della legislazione invita il Consiglio di Stato ad affrontare il tema con il Consiglio della magistratura, rendendone conto nel rapporto che elaborerà al termine dei primi due anni di applicazione della nuova procedura. La Commissione dal canto suo presenterà un'iniziativa generica in proposito.

10.5. Legge sulla tariffa giudiziaria

L'11 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6361 concernente la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria. La tassa di giustizia della procedure in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali fino a un valore litigioso di

30'000 franchi ammonta al massimo a 1'000 franchi. L'importo è stato portato da 200 a 1'000 franchi dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2008 nell'ambito dell'esame del messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011. Nell'ambito della discussione sulla nuova legge sulla tariffa giudiziaria occorrerà esaminare se la tariffa adottata poco più di un anno fa sia adeguata o eccessiva in considerazione del tipo di causa.

Su questo tema la Sottocommissione ha incontrato Manuele Bertoli, in rappresentanza dell'Associazione svizzera inquilini, la quale desiderava far presente che con gli adeguamenti al nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero viene smantellato quanto il Gran Consiglio aveva costruito approvando il controprogetto all'iniziativa popolare generica 9 febbraio 2001 *Per una giustizia accessibile a tutti nel settore della locazione*. L'iniziativa chiedeva di «*varare una riforma legislativa che attui il principio della gratuità dei procedimenti civili in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali*». Il compromesso raggiunto con l'approvazione del controprogetto, contenuto nel rapporto 20 maggio 2002 di Marco Fiori, fissava i seguenti principi:

- 1) esenzione dalle spese inerenti alle prove finanziariamente gravose (art. 414 cpv. 2 CPC-TI);
- 2) calcolo delle spese ripetibili per controversie in materia di pigione e disdetta basato su un valore massimo pari a un anno di affitto (art. 414 cpv. 3 CPC-TI);
- 3) massimo di fr. 200.- per le tasse di giustizia se il valore litigioso non supera i fr. 30'000.- (art. 19bis cpv. 2 LTG).

Con l'abrogazione dell'attuale Codice di procedura civile cantonale cadranno i punti 1) e 2) mentre per il calcolo delle spese ripetibili farà stato il valore litigioso stabilito sulla base dell'art. 92 cpv. 2 CPC-CH: nel caso di un contratto di locazione di durata illimitata, il valore massimo di riferimento non sarà più pari a un anno di affitto, bensì a 20 anni.

Poiché la modificazione del 17 dicembre 2008 della legge sulla tariffa giudiziaria si pone in contraddizione con il compromesso raggiunto nel 2002, la Commissione della legislazione è intenzionata a rivedere la tariffa applicabile alle procedure in materia di locazione nell'ambito del messaggio concernente la revisione totale della tariffa giudiziaria. In tale contesto, verrà approfondita anche la possibilità di esentare le parti dalle spese concernenti le prove con un costo elevato, quali le perizie, e saranno esaminati i criteri di fissazione dell'importo riconosciuto alla controparte a titolo di ripetibili. La volontà della Commissione è quella di riprendere tutti i tre punti del compromesso, compatibilmente con i margini concessi dal diritto federale.

10.6. Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, Legge sull'avvocatura, Legge sul notariato

Il Governo ha riferito che intende allestire per ogni legge un progetto che intende sottoporre al Gran Consiglio nei prossimi mesi.

10.7. Legge sul notariato

La Commissione della legislazione reputa opportuno completare la legge sul notariato con il riferimento ai documenti pubblici esecutivi previsti dagli articoli 347-352 CPC-CH. Il documento pubblico esecutivo è un nuovo istituto che non esiste in Svizzera ma che è diffuso negli Stati europei. Il documento autorizza una parte a far eseguire direttamente la pretesa attestata, senza intentare un processo civile. Il documento è pertanto di per sé esecutivo, anche se non equivale a una decisione passata in giudicato. All'obbligato rimane comunque aperta la facoltà di sottoporre la pretesa a un giudice (messaggio CPC-CH, FF 2006 6758). Il documento deve essere allestito secondo le disposizioni cantonali

sulla celebrazione degli atti pubblici e deve indicare la prestazione promessa. Da verifiche effettuate in alcuni cantoni risulta che ve ne sono alcuni che rinunciano a emanare disposizioni specifiche mentre altri hanno adottato delle norme sui documenti pubblici come, per esempio, il Canton Vaud (art. 46 del *code de droit privé judiciaire vaudois* del 12 gennaio 2010).

Nell'articolo 85 della legge sul notariato indichiamo che i documenti pubblici sono allestiti nella forma del brevetto. Il nuovo articolo 96a precisa che, diversamente dalla regola stabilita nell'articolo 85 capoverso 3, l'atto originale è depositato dal notaio. La nuova norma indica inoltre che la notificazione con l'assegnazione del termine per l'adempimento della prestazione, prevista nell'articolo 350 capoverso 1 CPC-CH, è effettuata dal notaio. Per facilitare la prova delle notificazioni eseguite, il notaio tiene inoltre la loro registrazione. Qualora la prestazione sia già oggetto di un istrumento, inserendo in esso l'attestazione di cui agli articoli 347-352 CPC-CH, l'atto riveste carattere di documento pubblico esecutivo per la pretesa attestata.

10.8. Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto

Sul perito degli immobili il Consiglio di Stato riferisce aver tenuto conto nel disegno di legge della proposta formulata nel messaggio n. 6018 dell'8 gennaio 2008 a seguito di un'iniziativa parlamentare presentata il 17 settembre 2007 nella forma elaborata dal deputato Giuseppe (Bill) Arigoni, e approvata dal Gran Consiglio il 1° dicembre 2009.

10.9. Diritto transitorio

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero si applicheranno ancora le disposizioni della procedura cantonale.

Per evitare dubbi sulla durata del primo periodo di nomina dei pretori aggiunti, proponiamo di inserire una norma che precisa che esso scade contemporaneamente a quello dei pretori. Il primo loro mandato ha pertanto una durata inferiore a quello ordinario di dieci anni. Di conseguenza, il primo periodo di elezione dei pretori aggiunti, la cui funzione è istituita a partire dal 1° gennaio 2011, scadrà il 31 maggio 2020, contemporaneamente a quello dei pretori. Reputiamo infatti opportuno allineare la durata delle cariche all'interno del medesimo tribunale. Ricordiamo che una disposizione simile era già stata proposta dalla Commissione della legislazione e accettata dal Gran Consiglio in occasione dell'istituzione della figura del giudice dell'applicazione della pena (rapporto n. 5809R del 15 novembre 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002, n. V.5.23).

Poiché il diritto transitorio prevede che i ricorsi per cassazione inoltrati prima dell'entrata in vigore della procedura civile federale saranno ancora trattati secondo il diritto previgente, introduciamo una disposizione transitoria secondo la quale le competenze ora esercitate dalla Camera di cassazione civile saranno demandate alla Camera civile dei reclami.

Il CPC-CH introduce l'istituto del divieto giudiziale, che sostituisce la decisione di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio secondo l'articolo dell'articolo 375^{bis} del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971. Per evitare il trascinarsi nel tempo di una procedura non più contemplata, proponiamo di far decadere le decisioni di inibizione e la possibilità di infliggere multe dopo dieci anni dall'entrata in vigore della nuova procedura civile federale. In tal modo lasciamo un periodo di tempo sufficientemente lungo per consentire ai titolari di un diritto reale su un fondo di presentare un'istanza per l'emanazione di un divieto giudiziale secondo il nuovo diritto ed evitiamo l'applicazione di norme della procedura civile cantonale dopo dieci anni dalla sua abrogazione.

Poiché l'adeguamento del diritto cantonale al codice di procedura penale e al codice di procedura civile è effettuato in due tempi, vi sono delle disposizioni che vengono modificate a due riprese (messaggio n. 6313, punto VII., pag. 16). Sulla base del principio secondo cui il diritto posteriore deroga a quello anteriore, nel caso in cui il medesimo articolo sia stato adottato o modificato il 20 aprile 2010 nell'ambito dell'esame delle norme sulla procedura penale e lo sarà nell'ambito del dibattito sulla procedura civile, sarà l'ultima versione approvata dal Gran Consiglio ad entrare in vigore. Per esempio, nella discussione sulla procedura penale, il numero di giudici d'appello è stato aumentato da 22 a 24 e in questo rapporto si propone di portarlo a 25 (art. 42 cpv. 1 LOG). Nel caso di accoglimento del rapporto entrerà in vigore quest'ultima proposta e l'articolo 42 capoverso 1 LOG nella versione adottata il 20 aprile 2010 decade.

10.10. Abrogazione di atti legislativi

Si rimanda al messaggio per l'abrogazione degli atti.

10.11. Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore della procedura civile federale

La Commissione della legislazione prende atto del fatto che il Consiglio di Stato riprende la proposta di un rapporto, così come la medesima Commissione della legislazione aveva proposto per la procedura penale unificata.

Non è sicuramente possibile oggi fornire una stima sull'evoluzione del numero di incarti trattati dalle diverse autorità e dare un'indicazione precisa dell'impatto del codice di procedura civile federale sul carico di lavoro delle autorità giudiziarie civili e delle autorità di conciliazione.

Il Consiglio di Stato si impegna conseguentemente in modo formale verso il Gran Consiglio a presentare un rapporto sulle conseguenze delle nuove disposizioni federali, che comprenderà le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa che si renderanno opportune, ciò nel termine di due anni.

11. PERSONALE

Con le proposte indicate nel messaggio vengono potenziati il Tribunale di appello e le preture. I maggiori costi della riforma della procedura civile corrispondono a:

- per il Tribunale d'appello CHF 490'700 per un giudice, un vicecancelliere e un'unità di personale amministrativo in più;
- per le Preture CHF 1'363'130 per 9 pretori aggiunti in più, dedotti 4 segretari assessori, e con un aumento di 4,5 funzionari amministrativi.

Il Consiglio di Stato ritiene che dopo che il tribunale ha giudicato inammissibile il potere giurisdizionale del segretario assessore riconosciuto dalla prassi cantonale, anche senza il CPC-CH il Cantone sarebbe dovuto intervenire entro breve per riorganizzare le preture.

12. LOGISTICA E INFORMATICA

Le novità introdotte dal CPC-CH comportano la necessità di potenziare alcune autorità giudiziarie, e meglio:

- Pretorio di Mendrisio: necessita di un ufficio supplementare che possa anche fungere da aula udienze da destinare al pretore aggiunto per un costo di CHF 15'000.
- Pretura di Lugano e Palazzo di giustizia di Lugano:
 - Per le Preture sono necessarie due aule udienze e un ufficio supplementare, con spostamento di alcuni servizi nel Palazzo di giustizia.
 - Si propone di collocare la Terza Camera civile del Tribunale di appello all'interno del Palazzo di giustizia.
 Il tutto per un costo indicato di CHF 216'000.
- Pretorio di Locarno: necessitano i locali supplementari da destinare ai nuovi pretori aggiunti per un costo di CHF 47'000.
- Pretura di Bellinzona: necessitano uffici, aule udienze e zone dedicate all'utenza per un costo di CHF 137'000.
- I costi totali per l'informatica (si rimanda al messaggio per il dettaglio) sono pari a CHF 389'000 e includono l'introduzione della possibilità di trasmettere ai tribunali gli atti in forma elettronica.

13. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

Notasi qui che nel piano finanziario l'impatto dell'unificazione della procedura civile è stato stimato in 804'000 franchi quali spese di investimento e in 1'853'830 franchi quali spese annuali di gestione corrente per i costi del personale.

14. DI QUALI STRUMENTI D'ANALISI UN PARLAMENTO NECESSITA?

La risposta non è semplice. Nuove vie dovranno essere percorse. Attualmente l'unico strumento a disposizione di un Parlamento per valutare l'attività di un settore della giustizia e gli effetti di possibili modifiche proposte del Governo è la statistica. Sono però anche ben noti i limiti delle statistiche e la dottrina li ricorda diffusamente. In concreto, quando la Commissione della legislazione deve valutare delle proposte di modifica legislativa, si trova in difficoltà, vuoi perché dispone unicamente delle statistiche, vuoi perché la sua conoscenza del settore Giustizia non è diretta ma mediata dal racconto degli attori che man mano vengono sentiti e portano le loro esperienze. Anche nel presente tema questi limiti sono emersi chiaramente.

Va anche ricordato che la Commissione della legislazione è ben cosciente del principio della separazione dei poteri, e del rigore che esso impone.

Ne consegue che appare sempre più importante disporre di nuovi strumenti di lavoro e di analisi. La Commissione della legislazione invita pertanto formalmente il Consiglio di Stato ad avviare una sollecita riflessione in merito.

Vuolsi qui ricordare che durante i suoi lavori la Commissione ha preso atto di un documento 10 agosto 2001 riguardante la Gestione moderna della giustizia. Trattasi del *Rapporto dell'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) a destinazione della Sottocommissione allargata DFGP/tribunali*. Riprendiamo in questo rapporto qualche estratto per dimostrare che gli strumenti utilizzati oggi nel nostro Cantone possono essere affiancati ad altri.

"Fil rouge" che ritroviamo negli attori che discutono di Giustizia nel nostro Cantone, come peraltro nel mondo intero (o quasi)¹⁰, è come rendere più efficace il lavoro, in particolare analizzare le possibilità e i limiti della Nuova gestione pubblica (NGP) applicata alla giustizia. Vi sono oggi strumenti moderni di gestione da utilizzarsi nell'organizzazione giudiziaria. Si tratta in buona sostanza di individuare gli indicatori di prestazioni relativi alla gestione di un tribunale che siano utili all'esercizio dell'alta vigilanza parlamentare sulla giustizia.

Il precitato rapporto costituisce la base della prima parte dell'ispezione *Alta vigilanza parlamentare sulla giustizia*, condotta sotto l'egida della Sottocommissione DFGP/tribunali della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S allargata ai membri della Sottocommissione DFG/tribunali della CdG del Consiglio nazionale), e l'analisi della portata dell'alta vigilanza parlamentare.

Concretamente significa riorganizzare le strutture di direzione allo scopo di migliorarne l'efficacia, di utilizzare numerosi strumenti moderni di gestione, di contabilità, e di lavoro, e di attuare un controlling sviluppato e un sistema globale di gestione della qualità, di accrescere la trasparenza a livello di costi e, in parte, a livello degli effetti, e di formulare obiettivi politici in materia di prestazioni dei tribunali.

Il precitato rapporto ricorda che diversi strumenti della Nuova gestione pubblica sono stati adattati ai bisogni gestionali nel settore della giustizia: il budget globale, la contabilità analitica, la definizione dei prodotti del tribunale e la definizione di indicatori dei risultati ottenuti. L'adattamento di altri strumenti della Nuova gestione pubblica (come un sistema di controlling che tenga conto dei criteri che non sono esclusivamente economici o un sistema di garanzia della qualità più dettagliato) è ancora allo stadio teorico e si discute sul modo di attuare questi strumenti.

«La definizione di nuovi indicatori dei risultati ottenuti (in particolare sulle prestazioni fornite o sulle risorse) - che potrebbero inoltre servire da base per l'allestimento del budget (budget globale) - e l'istituzione di un controlling corrispondente permetterebbero di comprendere meglio, gestire e descrivere il cammino amministrativo seguito dalle cause che il tribunale è chiamato a sbrigare. Ne conseguirebbe un notevole aumento della trasparenza nella gestione degli affari del tribunale. Rapporti di gestione annuali più completi, che includano indicatori dei risultati ottenuti (durata totale dei singoli procedimenti, tasso di procedimenti liquidati, ecc.) o sulla qualità delle prestazioni permetterebbero di ottimizzare l'alta vigilanza parlamentare sulla giustizia. Gestione amministrativa orientata all'efficienza nel settore della giustizia e strumenti di gestione moderna dei tribunali.»

«Benché la loro organizzazione sia diversa rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, i tribunali devono anch'essi disporre di un'amministrazione capace di fornire buoni risultati, se vogliono lavorare in modo efficace. In risposta al sovraccarico dei tribunali, alla volontà di realizzare economie e alle lamentele sui ritardi accumulati nella modernizzazione dell'amministrazione dei tribunali, diversi Paesi si sono lanciati in riforme del loro sistema giudiziario ispirandosi a principi della Nuova gestione pubblica (NGP). Lo scopo di queste riforme è di promuovere una giustizia competitiva che sia atta, anche in futuro, a svolgere i suoi compiti (garantire la certezza del diritto e mantenere la pace delle relazioni giuridiche) a un alto livello. Posta questa premessa e fondandosi in particolare sul principio costituzionale dell'indipendenza del potere giudiziario, la giustizia rivendica uno statuto particolare rispetto alle altre amministrazioni pubbliche.»

¹⁰Hoffmann-Riem, Wolfgang, 2001: *Modernisierung von Recht und Justiz. Eine Herausforderung des Gewährleistungsstaates*, Francoforte sul Meno, p. 257 s.; Maier Patrick 1999: *New Public Management in der Justiz. Möglichkeiten und Grenzen einer wirkungsorientierten Gerichtsführung aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Perspektive*, Berna, Stoccarda, Vienna, p. 134. Vedi inoltre le esperienze fatte in Svizzera in materia di attuazione pratica di una gestione della giustizia orientata all'efficacia (Cantone di Zurigo, v. n. 3.4; tribunale dei minorenni dell'Emmental-Alta Argovia nel Cantone di Berna).

15. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita il Parlamento ad accettare questo rapporto e le modifiche legislative descritte, segnatamente ad approvare i disegni di legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero e di decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero.

La Commissione ribadisce e chiede quanto segue.

- Prende atto che il Governo si impegna a preparare un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio sugli effetti dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile unificato.
- Invita quindi il Governo a redigere detto rapporto all'attenzione del Gran Consiglio, inteso che il Consiglio di Stato adotterà non solo le misure di sua competenza, ma proporrà tramite messaggio le misure di competenza del Gran Consiglio per migliorare l'efficacia della magistratura civile, o renderà conto della loro mancata adozione, entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore della procedura penale federale.
- L'organizzazione giudiziaria deve e dovrà rimanere sufficientemente flessibile.
- La Commissione sottolinea la necessità di un'approfondita riflessione sull'intero sistema giudiziario, ovvero un coraggioso ripensamento globale con visioni a lungo termine.
- In merito agli strumenti di analisi del Parlamento si dovranno percorrere nuove vie. La statistica - attualmente l'unico strumento a disposizione di un Parlamento per valutare l'attività di un settore della giustizia e gli effetti di possibili modifiche - ha ampiamente mostrato la sua inadeguatezza e insufficienza.
- Esecutivo e Legislativo saranno presto confrontati con la revisione del diritto tutorio per il quale si impone l'analisi di più varianti possibili.
- Si impone un riesame sul numero delle giudicature di pace (38 le attuali), il loro funzionamento, il ruolo dei giudici supplenti, la retribuzione, la formazione dei giudici e la loro qualifica.
- Per rendere veramente efficace il sistema proposto dal codice di procedura civile federale occorre che i conciliatori affrontino in modo serio e con una preparazione appropriata le controversie; essi devono rendersi consapevoli dell'importanza del loro ruolo all'interno dell'amministrazione della giustizia. In merito alla nuova figura del conciliatore si impongono quindi riflessioni riguardanti la formazione. È importante che chi si occupa di conciliazione sia valorizzato, pubblicizzato, considerato e sostenuto. Solo con tale presupposto si può evitare che il tentativo di conciliazione venga considerato dalle parti un semplice passo formale da concludersi il più velocemente possibile per poter promuovere un'azione giudiziaria.
- Il tema della retribuzione dei magistrati richiede un esame ad opera dell'esecutivo. Si tratta di un tema che vale la pena approfondire in modo separato perché coinvolge le autorità giudiziarie di ogni ordine. La Commissione della legislazione invita il Consiglio di Stato ad affrontare il tema con il Consiglio della magistratura, rendendone conto nel rapporto che elaborerà al termine dei primi due anni di applicazione della nuova procedura. La Commissione dal canto suo presenterà un'iniziativa generica in proposito.

Della Sottocommissione della legislazione che ha approfondito il tema hanno fatto parte Felice Dafond, Filippo Gianoni, Werner Carobbio, Rodolfo Pantani, ed Eros Mellini.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Bergonzoli - Caimi (con riserva) - Calastri -

Carobbio (con riserva) - Ducry (con riserva) -

Ghisletta D. (con riserva) - Gianoni -

Guidicelli - Kandemir Bordoli (con riserva) -

Mellini - Pantani - Paparelli - Pedrazzini -

Pestoni (con riserva) - Righinetti - Solcà

Disegno di

LEGGE

di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- visto il codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (codice di procedura civile, CPC);
- visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6313 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Campo d'applicazione

Art. 1

Principio

¹La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di conciliazione e l'applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).

²Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Capitolo secondo - Autorità di conciliazione

Art. 2

I. Giudice di pace

Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall'articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 3

**II. Segretario
assessore, pretore
e pretore aggiunto**

¹Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

²Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

Art. 4

**III. Locazione e
affitto**

Per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto sono istituiti i seguenti uffici di conciliazione:

1. Giurisdizione

- a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;
- b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;
- c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;
- d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano est;
- e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Carona, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;
- f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circoli di Sonvico e di Capriasca;
- g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;
- h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;
- i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;
- l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;
- m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

Art. 5

2. Composizione

¹L'Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell'Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell'Ufficio è designato un supplente.

²Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. a.

Art. 6

IV. Parità dei sessi

¹Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull'intero Cantone.

²L'ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.

³L'ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

- Art. 7**
- V. Norme comuni**
1. Nomina I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto e dell'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.
- Art. 8**
- 2. Organizzazione** ¹Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.
- ²La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.
- Art. 9**
- 3. Procedura** La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.

Capitolo terzo – Divieto giudiziale

- Art. 10**
- Divieto giudiziale** ¹L'azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.
- ²Il Consiglio di Stato designa l'autorità amministrativa competente a infliggere la multa.

Capitolo quarto - Norme di procedura

- Art. 11**
- Deliberazione** La deliberazione non è pubblica.
- Art. 12**
- Rappresentanza** ¹In applicazione dell'articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta:
- a) in materia di contratto di locazione e d'affitto:
 - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
 - ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati;
 - agli amministratori d'immobili oggetto della lite o loro impiegati;
 - b) in materia di contratto di lavoro:
 - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria.
- ²Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:

- a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;
- b) siano in possesso dell'esercizio dei diritti civili;
- c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.

Art. 13

**Esecuzione
effettiva**

La polizia cantonale è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC; il Consiglio di Stato può delegare tale compito a singole polizie comunali.

Capitolo quinto - Disposizioni finali

Art. 14

**Regolamento
d'applicazione**

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 15

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

I.

Abrogazione

Sono abrogati:

- il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- la legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi;
- la legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
- il decreto legislativo del 17 febbraio 1971 concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale.

II.

Modificazione

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria

Art. 31 cpv. 1, 2 e 4

¹Il giudice di pace:

- a) funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi;
- b) può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a);
- c) giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);
- d) decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione.

²Sono escluse le procedure concernenti:

- a) le servitù;
- b) le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali;
- c) le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.

⁴*Abrogato*

**Composizione e
giurisdizione**

Art. 32

¹Nel distretto di Mendrisio vi sono due preture, entrambe con sede a Mendrisio:

- a) la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni dei circoli di Balerna e Caneggio, nella quale vi è un pretore;
- b) la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore.

Alle due preture è attribuito congiuntamente un pretore aggiunto.

²Nel distretto di Lugano vi è una pretura, con sede a Lugano, nella quale vi sono sei pretori e quattro pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.

³Nel distretto di Locarno vi sono due preture, entrambe con sede a Locarno:

- a) la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto;
- b) la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto.

⁴Nel distretto di Bellinzona vi è una pretura, con sede a Bellinzona, nella quale vi sono un pretore e due pretori aggiunti.

⁵Nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina vi è una pretura, con sede nei rispettivi capoluoghi, in ciascuna delle quali vi è un pretore.

**Direzione della
pretura**

Art. 33

¹Il pretore dirige la pretura, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio e ripartisce le cause.

²Nella pretura del distretto di Lugano, il presidente dirige la pretura, attribuisce i pretori aggiunti e i funzionari, ripartisce le cause, decide l'uso delle risorse ed è responsabile dell'organizzazione della pretura; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di urgenza o di sua assenza prolungata; il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei pretori al suo interno.

³Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'organizzazione e la ripartizione delle cause della pretura di Lugano.

Pretore aggiunto

Art. 34

Il pretore aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore.

**Segretario
assessore**

Art. 35

¹Vi è un segretario assessore per ogni pretura; nella pretura di Lugano vi sono sei segretari assessori.

²Il segretario assessore:

- a) esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;
- b) assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze.

³Il segretario assessore è nominato dal Consiglio di Stato.

⁴Il Consiglio di Stato può attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e, in caso di necessità, può nominare un secondo segretario assessore.

Art. 36

Supplenza

¹In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda.

²Se sono impediti entrambi, la causa è devoluta alla pretura viciniore o, in caso di impedimento legale dei giudici che compongono quest'ultima, essa è devoluta dalla Terza Camera civile a un'altra pretura.

³La supplenza tra le preture viciniori è stabilita come segue:

- a) le preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- b) le preture di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;
- c) le preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
- d) le preture di Bellinzona di Riviera si suppliscono a vicenda;
- e) le preture di Blenio e di Leventina si suppliscono a vicenda;
- f) la pretura di Vallemaggia è supplita da quella di Locarno-Campagna.

Art. 37

Competenze

¹Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5'000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e quelle in materia di locazione e di parità dei sessi.

²Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano inoltre in tutte le altre cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità.

³Essi fungono inoltre da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

⁴Essi decidono sulle domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella loro giurisdizione territoriale.

⁵Le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore.

Art. 38

Abrogato

Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva

¹Il Tribunale di appello è composto di 25 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

Art. 48

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 11 giudici e comprende:

a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
7. i ricorsi contro i lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
8. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11. adotta le decisioni ai sensi della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;

12. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;
13. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

b) la **Seconda Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio;
4. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
5. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
7. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

8. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;
9. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

c) la **Terza Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia;
2. gli appelli ed i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente della Sezione;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

in prima istanza:

4. le cause civili previste dall'articolo 5 capoverso 1 CPC;
5. le cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC);

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) e l'emanazione dei provvedimenti supercautelari (art. 265 CPC);

d) la **Camera civile dei reclami**, composta di tre membri, che giudica:

1. i reclami contro le sentenze dei giudici di pace e quelle dei pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.- riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti;
2. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) nelle cause con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.-;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC);

e) la **Camera di esecuzione e fallimenti**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF);
2. i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP)
3. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
4. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

5. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC).

Art. 87

Ricusa

¹Per la ricusa dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

²Il Consiglio della magistratura e la commissione di ricorso decidono sulla ricusa, senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti.

³Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso.

2. Legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia

Art. 9a cpv. 5

⁵L'ufficiale di polizia comunica per iscritto entro ventiquattro ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi di allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e al pretore, il quale esamina la decisione sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro tre giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia.

3. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 150 cpv. 4

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

4. Legge organica patriziale del 28 aprile 1992

Art. 123 cpv. 4

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice dell'applicazione della pena, su istanza dell'ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

5. Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati

Art. 1 n. 6 e 8 (nuovo)

- | | |
|--|--------|
| 6. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni | 118,5% |
| 8. Pretore aggiunto | 87% |

6. Legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura

Art. 47 cpv. 2

²Per la ricusa si applicano per analogia le disposizioni del CPC; la commissione decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi secondo le modalità del capoverso 1.

7. Legge del 23 febbraio 1983 sul notariato

Art. 85 cpv. 1 n. 4 (nuovo)

4. i documenti pubblici di cui agli articoli 347-352 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Art. 96a (nuovo)

Documenti pubblici ¹L'originale dell'atto è depositato dal notaio.

²Il notaio effettua la notificazione di cui all'articolo 350 CPC e ne tiene la registrazione.

Art. 125 cpv. 3, 4 e 6

³Per la ricusa si applicano per analogia le disposizioni del CPC; il consiglio decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi secondo le modalità del capoverso 2.

⁴*Abrogato*

⁶*Abrogato*

8. Legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative

Art. 19 cpv. 3 e 4

³Per il rifiuto di cooperare dei terzi si applicano per analogia gli articoli 165-167 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

⁴*Abrogato*

Art. 32 cpv. 1, 2, 6 e 7

Ricusazione ¹Per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di ricusazione previsti dal codice di procedura civile; in caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato.

²Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusazione è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo; nel caso di ricusazione dell'intero Tribunale cantonale amministrativo o di suoi giudici o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria.

⁶Il funzionario o il giudice che riconosce in sé un motivo di riconsunzione, ne dà comunicazione alle parti indicandone le ragioni.

⁷*Abrogato*

Art. 34 cpv. 3 lett. a

a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);

Art. 72

La petizione deve essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti più una per il giudice, nella forma prevista dall'articolo 221 CPC.

Art. 73 cpv. 1

¹Al convenuto è assegnato un termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall'articolo 222 CPC.

Parte IVa - Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (nuova)

Art. 74a (nuovo)

In generale

¹Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all'autorità amministrativa competente secondo la legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero e le altre leggi speciali.

²La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all'autorità amministrativa.

³Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale di appello.

Art. 74b (nuovo)

Ricorso

¹Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti; in tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

²Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.

³Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell'opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa; alle parti deve essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.

⁴Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

9. Legge cantonale del 12 marzo 1997 d'applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Art. 13, art. 15-23, art. 25-26 e art. 28

Abrogati

10. Legge del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

Art. 5 cpv. 2

²La ricasazione è disciplinata dall'articolo 10 della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

11. Legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero

Art. 2-7, art. 8 cpv. 1, art. 8a cpv. 1, art. 10-10b

Abrogati

Art. 15

b) Ricorso

¹Contro le decisioni dell'autorità inferiore di vigilanza sulle fondazioni è data facoltà di ricorso all'autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

²Contro le decisioni del Dipartimento e dell'autorità superiore di vigilanza è data facoltà di ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

³Il ricorso al Tribunale di appello non è ammissibile nei casi in cui è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 15a cpv. 2

²Ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni nelle materie di cui al capoverso 1 può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

Art. 29

Abrogato

II. Vigilanza e ricorso

Art. 32 cpv. 2 e 3

²Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza entro trenta giorni da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza.

³Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al Tribunale di appello.

Art. 34

Abrogato

Art. 38 cpv. 2

²Contro il diniego dell'adozione è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38a

Abrogato

Art. 38b

III. Ricorso

Le decisioni del Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 265d cpv. 2 CCS sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38d

Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 39d cpv. 1

IV. Ricorso

¹Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell'autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisoriale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 86a (nuovo)

VII. Competenze del pretore

¹Il pretore è competente per:

- a) l'ordine di far l'inventario in caso di sostituzione di erede (490 cpv. 1 CC);
- b) i provvedimenti conservativi per la devoluzione dell'eredità (551 e 555 CC);
- c) il rilascio del certificato ereditario (559 CC);
- d) la registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570-574 e 576 CC);
- e) l'ammissione al beneficio dell'inventario e la designazione del notaio (580-581 CC).

- f) l'invito a pronunciarsi sull'accettazione di una eredità (587 CC);
- g) l'ordinamento della liquidazione d'ufficio e relativi provvedimenti (593-596 CC);
- h) l'autorizzazione a continuare l'azienda del defunto (585 cpv. 2 CC);
- i) le misure concernenti la comunione prima della divisione (602 cpv. 3 CC);
- j) le misure relative a dati oggetti nella divisione (612 cpv. 3 e 613 cpv. 3 CC);
- k) la nomina dei periti per la divisione (618 cpv. 1 CC).

²È applicabile la procedura sommaria del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

Art. 87

I. Apposizione dei sigilli a. Casi

L'apposizione dei sigilli ha luogo:

- a) se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore;
- b) se è ordinata dal pretore a richiesta di uno degli eredi.

Art. 87a (nuovo)

b. Procedura

¹Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 della presente legge) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega.

²I municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 87 lettera a.

Art. 87b (nuovo)

c. Verbale

¹Il verbale dell'apposizione dei sigilli deve contenere:

1. la data e l'ora dell'apposizione;
2. i motivi dell'apposizione;
3. l'indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio;
4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati;
5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo.

²Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l'uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna.

³Le chiavi sono custodite dal pretore.

Art. 87c (nuovo)

d. Norma per l'apposizione

¹Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all'impiego di mezzi coercitivi.

²Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale.

³Per l'apposizione dei sigilli si serve del bollo d'ufficio.

Art. 87d (nuovo)

e. Rimozione

¹Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli.

²Il pretore tiene un verbale circostanziato.

³Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale.

⁴Nel caso in cui l'autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore.

Art. 87e (nuovo)

f. Rimedi di diritto

Contro le operazioni del pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC.

Art. 88

L'inventario prescritto dall'articolo 553 CC è ordinato dal pretore.

Art. 88a (nuovo)

1a. Procedura

¹Per l'erezione dell'inventario (art. 553 CC) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti.

²Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati.

³L'inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. Il termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono.

Art. 88b (nuovo)

Persone che possono intervenire

¹Hanno diritto di assistere all'erezione dell'inventario:

- a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite;
- b) gli eredi legittimi presunti;
- c) gli eredi istituiti e i legatari;
- d) l'esecutore testamentario.

²Il notaio deve avvisare almeno tre giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.

Art. 88c (nuovo)

Contenuto

¹L'inventario deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità che lo ha ordinato;
- b) l'indicazione dell'istante, degli intervenuti, dei citati non comparso, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega;

- c) l'indicazione dei periti e del loro domicilio;
- d) l'indicazione della citazione notificata agli interessati;
- e) la designazione e la stima degli immobili, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze;
- f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili;
- g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante;
- h) l'indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti;
- i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente;
- l) l'indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati.

²Se l'inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute.

Art. 88d (nuovo)

Constatazioni necessarie

¹Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie.

²In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l'intervento del sindaco o di un municipale.

Art. 88e (nuovo)

Giuramento di manifestazione

¹Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell'inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati.

²Essi devono giurare o promettere che dopo l'apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore.

³Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione.

Art. 88f (nuovo)

Custodia dei beni

¹Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori.

²Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore.

³Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all'incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private.

Art. 88g (nuovo)

Contestazioni

Se sorge contestazione tra gli interessati circa l'iscrizione nell'inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti.

Art. 88h (nuovo)

Chiusura dell'inventario

Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione al pretore entro quindici giorni.

Art. 92

¹L'inventario successorale per l'adizione di eredità con beneficio d'inventario (art. 580-592 CC) viene eseguito giusta le norme dell'inventario assicurativo. La grida (art. 582 CC) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell'erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CC) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 della presente legge) e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e il luogo di origine;
- b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fidejussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura;
- c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall'art. 590 CC;
- d) l'indicazione del giorno della scadenza.

²L'inventario deve contenere l'indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d'ufficio ai sensi dell'articolo 583 CC.

³Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CC).

12. Legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

Ricorso al Tribunale di appello

Art. 48

Ricorso al Tribunale di appello

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

13. Legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario

Art. 6

Ricorso al Tribunale di appello

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 10

L'accertamento dei diritti reali può aver luogo mediante una grida, nei casi previsti negli articoli 21a e seguenti e con la procedura ivi stabilita.

Capitolo VI (nuovo) - Delle grida e dell'accertamento dei diritti contestati

Art. 21a (nuovo)

Scopo della grida

¹Sino all'entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.

²La pubblicazione deve essere chiesta entro tre mesi dall'iscrizione del trapasso nel registro fondiario provvisorio.

Art. 21b (nuovo)

Domanda, decisione ed impugnazione

¹L'istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell'iscrizione del trapasso di proprietà.

²Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.

³Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall'istante con appello.

Art. 21c (nuovo)

Contenuto

La grida deve contenere:

- a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente;
- b) l'indicazione del comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei numeri di mappa; dove non esiste la mappa, l'indicazione degli immobili deve farsi inoltre per mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura approssimativa;
- c) l'indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni;
- d) la comminatoria della perenzione.

Art. 21d (nuovo)

Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi

¹La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale per due volte con l'intervallo di 15 giorni.

²La grida deve essere inoltre pubblicata all'albo del comune dove è posto l'immobile.

³Il termine per le contraddizioni è di almeno tre mesi dalla prima pubblicazione.

Art. 21e (nuovo)

Contraddizioni

La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla pretura, in doppio esemplare, di cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell'insinuazione.

Art. 21f (nuovo)

Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione

La contraddizione non è necessaria:

- a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio;
- b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all'anno 1912.

Art. 21g (nuovo)

Certificato di pubblicazione

La pretura, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d'ufficio alle parti indicate nella grida l'avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.

Art. 21h (nuovo)

Diritti dell'istante

¹L'istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.

²I diritti non contestati sono riconosciuti.

³Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del pretore che essa non venne contestata.

Art. 21i (nuovo)

Obblighi del contraddicente

¹Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine di trenta giorni, per promuovere con la procedura ordinaria l'azione di accertamento del diritto.

²Il diritto è perento se l'azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.

³Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere chiesto.

Art. 21j (nuovo)

Omissione della contraddizione

¹I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l'articolo 21f.

²Un diritto riconosciuto dall'autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.

Art. 21k (nuovo)

Iscrizione nel registro fondiario

I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.

Art. 21l (nuovo)

Emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria

L'emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria nei comuni nei quali non è ancora stato introdotto il registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall'accertamento dei diritti reali che gravano i fondi oggetto del pegno.

14. Legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie

Art. 75 cpv. 2

²*Abrogato*

15. Legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Art. 7

Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro fondiario, la costituzione e la trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme in materia di registro fondiario.

Art. 84

La permuta può avvenire durante la misurazione catastale o all'infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell'8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme della presente legge.

Art. 100

La rettifica può avvenire durante la misurazione catastale o all'infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell'8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme concernenti la permuta.

16. Legge del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo

Art. 23

Le controversie relative al contratto d'affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile.

17. Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione

Art. 20

Se per converso esso ritiene necessario un complemento d'inchiesta, sospende l'udienza e procede all'assunzione delle informazioni del caso sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l'esame di documento che siano in rapporto diretto colla contestazione.

Onde evitare abusi od indiscrezioni, il presidente solo avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte domandi di mantenere segreti e riferirà all'ufficio sui punti che possono interessare il conflitto. Le parti sono ammesse a presenziare tutte le operazioni dell'inchiesta, mantenuta la riserva di cui all'alinea precedente.

Ai testimoni ed ai periti citati davanti l'ufficio e che rifiutassero di comparire o di rispondere, sono applicabili le sanzioni previste dal Codice di procedura civile. Esperite le prove l'ufficio procede come all'articolo 19.

III.

La legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico è adottata come segue:

LEGGE

di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- richiamato l'articolo 6 della legge del di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero,

d e c r e t a :

Campo di applicazione	<u>Art. 1</u> La presente legge disciplina la procedura di conciliazione nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico davanti all'Ufficio conciliazione in materia di parità dei sessi.
Competenza dell'Ufficio di conciliazione	<u>Art. 2</u> Le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere sottoposte a un esperimento di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione.
Istanza	<u>Art. 3</u> ¹ L'istanza di conciliazione può essere inoltrata nel termine di ricorso; in tal caso, quest'ultimo è sospeso. ² L'istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all'Ufficio e contenere: a) l'indicazione delle parti nonché il loro domicilio; b) l'oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati; c) tutti i documenti concernenti l'istanza; d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore. ³ Il presidente dell'Ufficio può invitare l'istante a precisare, prima dell'intimazione alla controparte ed entro un termine improrogabile, la sua domanda se questa si presenta prolissa, incompleta o imprecisa.

Citazione, atti preliminari	<p><u>Art. 4</u></p> <p>¹Il presidente cita le parti all'udienza di conciliazione, da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; alla citazione deve essere unita copia della domanda.</p> <p>²La parte convenuta può, prima dell'udienza di conciliazione, esporre le sue precisazioni mediante un succinto riassunto scritto. È nondimeno facoltà del presidente chiedere alla parte convenuta, prima dell'udienza di conciliazione, delle precisazioni scritte circa le adduzioni della parte istante.</p> <p>³La citazione indica le conseguenze previste per il caso di mancata comparsa all'udienza.</p>
Comparsa all'udienza	<p><u>Art. 5</u></p> <p>Le parti possono essere tenute a comparire personalmente.</p>
Verbale	<p><u>Art. 6</u></p> <p>¹L'Ufficio redige il verbale contenente le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la composizione dell'Ufficio; b) il nome delle parti, degli eventuali patrocinatori o rappresentanti; c) il riassunto delle allegazioni e delle conclusioni delle parti; d) la menzione della mancata o dell'avvenuta conciliazione e eventualmente il tenore dell'accordo; e) la possibilità di adire l'autorità amministrativa o giudiziaria competente entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata intesa. <p>²Copia del verbale viene firmata da tutti i comparenti ed è intimata alle parti seduta stante.</p>
Proposta conciliativa	<p><u>Art. 7</u></p> <p>¹Esaminati i documenti e sentite le rispettive ragioni, l'Ufficio verifica se vi sia possibilità di una conciliazione diretta fra le parti; allorché ciò non sia il caso formula esso stesso una proposta conciliativa.</p> <p>²Di regola le parti si pronunciano seduta stante sulla proposta conciliativa; tuttavia nel caso in cui vi siano concrete possibilità di conciliazione, l'Ufficio può assegnare alle parti un termine improrogabile, non superiore a dieci giorni, per pronunciarsi oppure indire un'ulteriore udienza a tale scopo; in tal caso la proposta viene verbalizzata.</p>
Esecutività della conciliazione	<p><u>Art. 8</u></p> <p>La conciliazione determina la fine della lite ed ha forza di cosa giudicata.</p>
Mancata conciliazione	<p><u>Art. 9</u></p> <p>In caso di mancata comparsa di una parte o se l'esperimento di conciliazione fallisce, l'autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso e il Tribunale cantonale amministrativo possono essere aditi entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata conciliazione.</p>

Art. 10

Gratuità delle spese ¹La procedura di conciliazione è gratuita e non possono essere assegnate indennità alle parti.

²Nel caso di temerarietà di una o dell'altra parte possono essere addossate in tutto o in parte le spese cagionate dalla procedura e può essere fatto obbligo di assegnazione di un'indennità alla controparte.

Art. 11

Entrata in vigore La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

IV.

La legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto è adottata come segue:

LEGGE

di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- visti gli articoli 253-304 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO),

d e c r e t a :

Art. 1

I. Campo di applicazione

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di locazione e di affitto.

Art. 2

II. Uffici di conciliazione

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all'esecuzione delle disposizioni concernenti l'attività e il funzionamento degli Uffici di conciliazione in materia di locali d'abitazione e commerciali e di affitto.

²Il Dipartimento, in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza l'istruzione e la formazione permanente delle persone che compongono l'ufficio.

Art. 3

III. Contratto-quadro di locazione

¹Il Consiglio di Stato conferisce l'obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione qualora il loro campo d'applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia.

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 4

IV. Moduli ufficiali

¹Il modulo ufficiale per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modifiche unilaterali, così come il modulo per la notificazione della disdetta, sono obbligatori; essi sono allestiti dal Dipartimento.

²Il modulo deve contenere:

- a) in tutti i casi:
 - 1. l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
 - 2. l'indicazione delle condizioni legali di contestazione;
 - 3. la lista degli Uffici e l'indicazione della loro competenza territoriale;
 - 4. la data e la firma del locatore o del suo rappresentante.
- b) per gli aumenti di pigione:
 - 1. l'ammontare attuale della pigione e l'onere attuale del conduttore per le spese accessorie;
 - 2. l'ammontare della nuova pigione e il nuovo onere del conduttore per le spese accessorie;
 - 3. la data dell'entrata in vigore dell'aumento;
 - 4. i motivi precisi dell'aumento.
- c) per la notifica della disdetta:
 - 1. l'indicazione della notifica della disdetta;
 - 2. la data per la quale la disdetta ha effetto;
 - 3. la possibilità per il conduttore di chiederne per iscritto la motivazione.
- d) per le altre modifiche unilaterali di contratto:
 - 1. la designazione di tale pretesa;
 - 2. la data dell'entrata in vigore della modifica;
 - 3. i motivi precisi della pretesa.

³In caso di penuria di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del territorio cantonale, l'uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

⁴In caso di pigione scalare (art. 269c CO) è sufficiente per la notificazione dell'aumento di pigione la presentazione della copia della pattuizione di pigione.

⁵I moduli sono a disposizione nelle Cancellerie comunali.

⁶Possono essere tuttavia autorizzati dal Dipartimento moduli da utilizzare con elaboratori elettronici.

Art. 5

¹Gli uffici sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.

²Gli uffici trasmettono al Dipartimento un rapporto semestrale di gestione che indica il numero delle cause sottoposte all'autorità, i motivi di contestazione e l'esito delle medesime, affinché possa adempiere all'obbligo di relazione di cui all'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL).

Art. 6

¹Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie sostitutive.

²Il libretto di risparmio o di deposito rimane presso una di queste banche, quale deposito di garanzia intestato al conduttore. La banca può devolvere la

**Autorità di
vigilanza e
rendiconto**

**V. Deposito di
garanzia:
a. Deposito
obbligatorio**

garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o a seguito di decisione giudiziale.

³Il locatore che nelle medesime condizioni riceve un libretto di risparmio o di deposito o altro valore, deve collocarlo entro 10 giorni presso la banca quale deposito di garanzia intestato al conduttore.

⁴Il locatore che aliena l'ente locato per il quale è stata prestata garanzia è tenuto a trasferire all'acquirente (nuovo locatore) la disponibilità del deposito di garanzia presso la banca.

⁵La garanzia non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili.

Art. 7

b. Ricevuta

¹Il depositario allestisce una ricevuta in due copie sulla quale menziona il motivo del deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno al conduttore.

²In caso di alienazione (art. 6 cpv. 4), il depositario, su richiesta del nuovo locatore, modifica la ricevuta comunicandolo alle parti.

Art. 8

c. Ritiro e interessi

¹Il ritiro totale o parziale delle somme dei valori depositati in garanzia può essere effettuato soltanto nei modi previsti all'articolo 257e capoverso 3 CO.

²Per il ritiro degli interessi maturati sul libretto di risparmio o di deposito o sugli altri valori depositati basta la sola firma del conduttore.

³In caso di contestazione tra il conduttore e il locatore o la banca depositaria, è applicabile la procedura degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile del 9 dicembre 2008.

Art. 9

d. Sublocazione

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche alle garanzie fornite dai sublocatori e dai subaffittuari.

Art. 10

e. Divieto di deroghe

Le disposizioni del presente titolo non possono essere escluse o modificate in via contrattuale a sfavore del conduttore.

Art. 11

f. Disposizioni penali

¹Chiunque contravviene alle disposizioni del presente titolo è punito con la multa fino a 2'000 franchi.

²Se il contravventore ha agito nell'ambito della sua professione di fiduciario o di amministratore, o ha agito per fine di lucro l'Autorità giudiziaria non è vincolata da questo massimo di pena.

³L'applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.

⁴Quando un'infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone senza personalità giuridica, oppure di una ditta individuale, le sanzioni sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.

⁵La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale sono solidalmente responsabili del pagamento della multa e delle spese.

Art. 12

VI. Perito comunale degli immobili: a. Designazione

¹Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare consulenza e effettuare constatazioni nell'ambito dei rapporti locativi; il Consiglio di Stato può autorizzare i Comuni a designare più periti e più supplenti; il supplente sostituisce il perito nei casi di esclusione, ricusazione, assenza o altro impedimento; in caso di necessità o urgenza essi possono intervenire anche fuori del comprensorio di nomina.

²Quando il perito non può essere sostituito dal supplente, il Municipio può incaricare un perito straordinario.

³Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo supplente.

⁴Prima di assumere la carica, il perito e il supplente rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnato loro dal Municipio.

⁵L'incarico scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma.

⁶Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il perito e il supplente possono recedere dall'incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

⁷Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal municipio e dall'amministrazione comunale del comprensorio di nomina.

⁸Il perito e il supplente devono possedere sufficienti conoscenze tecniche e pratiche nel settore edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione specifica.

⁹Il Dipartimento cura l'aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno nel Foglio ufficiale la lista dei periti.

Art. 13

b. Procedura

¹Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione.

²Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio; nei casi di esclusione e ricusazione si applica per analogia l'articolo 10 della presente legge.

³I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l'intervento; lo Stato assume i costi degli interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le modalità di intervento e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti.

Art. 14

VII. Entrata in vigore

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

V. - Diritto transitorio

¹Il periodo di nomina dei pretori aggiunti è allineato a quello dei pretori.

²I ricorsi per cassazione che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera di cassazione civile, sono trattati dalla Camera civile dei reclami.

³Le decisioni di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell'articolo 375^{bis} e la possibilità di infliggere la multa secondo l'articolo 375^{ter} del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono dopo dieci anni dall'entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

VI.

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 un rapporto sulle conseguenze della procedura civile federale e formula le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti le autorità giudiziarie civili e di conciliazione.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero.

Articolo 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ripartito nel modo seguente:

- fr. 415'000 Sezione della logistica per opere edili di completamento, adattamento e mobilio;
- fr. 389'000 Centro dei sistemi informativi per adattamenti programmi e procedure informatiche e attrezzature informatiche.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.